



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.12.2010
COM(2010) 815 definitivo

2010/0395 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta tiene conto dei recenti sviluppi legislativi e politici riguardanti il regolamento finanziario (in appresso RF¹).

- (1) Ai fini della chiarezza del diritto e per agevolare i negoziati del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso: "l'autorità legislativa"), essa riunisce due precedenti proposte della Commissione concernenti la revisione del RF sostituendole con un unico testo in un formato legislativo standard (non sotto forma di rifusione). Le due proposte precedenti riguardavano, da un lato, la revisione triennale del regolamento finanziario (COM(2010)260 definitivo), che affrontava in particolare la reale esigenza di riesaminare i meccanismi di esecuzione del bilancio nel contesto economico attuale e in vista delle future sfide strategiche; dall'altro, la revisione del RF per allinearli al trattato di Lisbona (COM(2010)71 definitivo), compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo interno e audit e le loro conseguenti responsabilità nell'ambito della gestione concorrente. Pertanto, le due proposte precedenti (COM(2010)260 definitivo e COM(2010)71 definitivo) sono ritirate.
- (2) Inoltre, nella presente proposta sono incorporate le modifiche apportate al RF con l'adozione del regolamento n. 1081/2010 concernente il servizio europeo per l'azione esterna (in appresso: "il SEAE")².

1.1. PROCEDURA

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il RF dev'essere rivisto conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 322 del TFUE. Per consentire all'autorità legislativa di avere una visione d'insieme delle modifiche proposte, le modalità di esecuzione del RF (in appresso: ME³) vengono presentate, in un documento di lavoro dei servizi della Commissione, insieme al RF come pacchetto unico. Le modalità di esecuzione, che contengono disposizioni più dettagliate a integrazione del RF, saranno adottate in virtù dei poteri delegati conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 290 del TFUE.

La presente proposta non contiene modifiche *sostanziali* rispetto alle due precedenti proposte citate al punto 1. Di conseguenza, il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alle modalità di esecuzione del RF (SEC(2010)), che la Commissione ha presentato insieme alla revisione triennale, rimane pienamente valido.

¹ Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 26.6.2002.

² Regolamento n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.11.2010.

³ Regolamento n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002.

1.2. CALENDARIO

Occorre rammentare che la presente revisione del RF interviene mentre è in corso anche la preparazione dei programmi post-2013. Essa va quindi considerata in questo più ampio contesto. Per tale motivo, è importante che tutti i protagonisti dell'iter legislativo, in particolare il Parlamento europeo e il Consiglio, rispettino un ambizioso scadenziario per la presente revisione e convengano sulla necessità di garantire la coerenza tra le norme finanziarie sancite dal RF e il dispositivo degli atti di base della normativa settoriale. A tal fine, dovrebbero prefiggersi un accordo sull'intero pacchetto (regolamento finanziario e modalità di esecuzione) che possa entrare in applicazione il 1° gennaio 2012; si tratta di uno scadenziario molto ambizioso dati i vincoli intrinseci della procedura legislativa ordinaria.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Il bilancio è uno degli strumenti principali con cui l'UE realizza le sue politiche. La programmazione del 2011 prevede di assegnare oltre 126 miliardi di EUR alle politiche a favore dell'Unione e dei suoi cittadini. Nel contesto economico attuale, risulta ancora più importante che i meccanismi di esecuzione del bilancio funzionino con la massima efficienza ed agevolino l'attuazione delle politiche dell'UE, garantendo allo stesso tempo la sana gestione del denaro dei contribuenti. In particolare, è importante che tali meccanismi siano caratterizzati dalla semplicità e dalla trasparenza (soprattutto per i destinatari finali dei finanziamenti dell'UE), che possano fare da leva per risorse finanziarie non provenienti dal bilancio dell'UE e allo stesso tempo rafforzino la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 317 del TFUE.

Il RF contiene tutti i principi e le norme che disciplinano l'esecuzione del bilancio. Ha carattere orizzontale, in quanto si applica a tutti i settori di spesa e a tutte le entrate.

2.1. FONDAMENTI DELLA PRESENTE REVISIONE

Il RF deve comprendere esclusivamente i principi fondamentali (titolo II del RF) e le norme di base della gestione finanziaria e di bilancio, tralasciando le disposizioni specifiche che dovranno essere stabilite dalle ME e da strumenti di soft law quali le linee guida interne. Tali principi devono essere rispettati in tutti gli atti legislativi⁴ e da tutte le istituzioni; devono inoltre essere mantenuti stabili e le relative deroghe devono essere ridotte allo stretto necessario.

In termini di contenuto, devono essere preservati gli elementi fondamentali delle riforme finanziarie, in particolare: il ruolo degli agenti finanziari, l'importanza della decisione di finanziamento adottata dal Collegio per le spese operative, l'integrazione dei controlli con i servizi operativi, la funzione di revisione contabile interna, la formazione del bilancio per attività ("activity-based budgeting"), nonché l'aggiornamento dei principi contabili e delle norme di base relative alle sovvenzioni. Le norme in materia di aggiudicazione degli appalti devono essere mantenute conformi alle pertinenti direttive.

⁴ Articolo 2 del RF.

Inoltre, nella grande maggioranza dei casi, le difficoltà segnalate in occasione della consultazione pubblica non trovano origine nel regolamento finanziario, oppure potevano essere superate mediante interpretazione delle norme. Le difficoltà possono essere determinate anche dalla normativa settoriale, il cui grado di specificità e complessità aumenta considerevolmente il rischio di errore o di errata interpretazione.

In termini di metodologia, la necessità di apportare modifiche sostanziali è stata valutata rispetto ai seguenti parametri di riferimento:

- riduzione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari, dei contraenti e dei partner nell'attuazione;
- facilitazione, ogniqualvolta possibile, dell'effetto di leva degli stanziamenti di bilancio;
- facilitazione dell'obbligo della Commissione stabilito dall'articolo 317 del trattato di dare esecuzione al bilancio e di realizzare gli obiettivi strategici migliorando gli strumenti realizzativi e semplificando le norme e le procedure;
- garanzia della sana gestione finanziaria e tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre attività illegali⁵.

2.2. ESIGENZA DI UNA RIFORMA

La riforma è necessaria al fine di adeguare le norme finanziarie alle nuove esigenze in materia di esecuzione del bilancio (cofinanziamento insieme ad altri donatori, strumenti finanziari specifici, PPP) oppure ove i principi di base determinino oneri sproporzionati (interessi sui prefinanziamenti) o possano indebitamente ostacolare l'efficienza (divieto di dare esecuzione al bilancio tramite enti di diritto privato). Occorre altresì semplificare l'attribuzione di appalti e sovvenzioni di importo limitato.

Inoltre, la nuova procedura stabilita per le ME dal trattato di Lisbona dovrebbe condurre a una nuova articolazione tra il RF e le ME, che impone il riesame integrale di tutto l'insieme delle norme finanziarie. In tale ambito, alcune disposizioni delle ME che attualmente definiscono eccezioni o deroghe alle disposizioni del RF vanno inserite nel RF medesimo, mentre le ME dovrebbero essere circoscritte ai dettagli tecnici e alle disposizioni di esecuzione⁶.

Nel presente contesto, la Commissione ha fondato la sua proposta sulle seguenti finalità:

- maggiore flessibilità nell'applicazione dei principi di bilancio, per rispondere meglio alle esigenze operative ed alleggerire gli oneri amministrativi inutili a carico dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione;

⁵ Articolo 310, paragrafo 6, del TFUE.

⁶ L'articolo 290 del TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio possono conferire poteri delegati alla Commissione soltanto per atti che "[...] integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo" in questione, ossia il RF.

- razionalizzazione dei rapporti con i partner nell'attuazione ai quali la Commissione affida la gestione dei programmi o di parte delle azioni di programmazione (progetti), in particolare tenendo conto della tipologia di partner (Stati membri, agenzie, BEI, operatori pubblici e privati, ecc.) e dei rischi finanziari correlati (proporzionalità);
- passaggio del regime delle sovvenzioni dalla gestione basata sul costo reale (input) a un sistema basato sul risultato (output), per consentire una più precisa realizzazione degli obiettivi strategici e semplificare considerevolmente i requisiti procedurali e documentali, a vantaggio dei beneficiari, nonché promuovere il ricorso a somme forfettarie;
- garanzia della sana gestione finanziaria lasciando allo stesso tempo un considerevole margine di manovra agli ordinatori affinché possano adeguare i mezzi ai loro vincoli operativi e ai rischi finanziari che si trovano a dover affrontare;
- modernizzazione del sistema di gestione dei rischi e delle misure di controllo per renderli più commisurati alla probabilità di errori e ai costi correlati.

2.3. ALLINEAMENTO AL TRATTATO DI LISBONA

Per la prima volta da decenni, il trattato di Lisbona (trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, prevede importanti novità in materia finanziaria e di bilancio. Tali novità, che devono essere trasposte nel regolamento finanziario, riguardano in particolare:

- l'inserimento del quadro finanziario pluriennale nel trattato, e il suo nesso con la procedura annuale di bilancio: a questo proposito, in conseguenza dell'introduzione del quadro finanziario pluriennale nel TFUE, occorre inserire nel regolamento finanziario alcune disposizioni dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

- la nuova procedura annuale di bilancio e l'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, che incidono sulle disposizioni relative agli storni e ai dodicesimi provvisori;

- le nuove disposizioni inserite nell'articolo 317 del TFUE relativamente agli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio, unitamente al punto 44 dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (v. punto 4.3.1. per maggiori dettagli).

La presente proposta consente inoltre di razionalizzare il regolamento finanziario conformemente al trattato di Lisbona, sia tramite adeguamenti tecnici sia cancellando disposizioni obsolete.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

La proposta si fonda sui risultati della consultazione pubblica del 19 ottobre 2009⁷ che ha ricevuto 235 contributi di interessati che danno esecuzione ai fondi dell'Unione o ne sono destinatari: cittadini, operatori pubblici e privati, amministrazioni regionali e centrali. In

⁷ http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/FRconsult2009/draft_report_en.pdf

particolare, si prefigge di affrontare la principale preoccupazione espressa in tale consultazione pubblica, ossia gli eccessivi oneri amministrativi a carico dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

La Commissione si è inoltre fondata sull'esperienza dei suoi servizi operativi, che sono stati coinvolti in un'ampia consultazione interna, e sugli insegnamenti tratti da revisioni precedenti.

4. CONTENUTO PARTICOLAREGGIATO DELLA PROPOSTA

La presente proposta si pone **tre obiettivi principali**.

4.1. SEMPLIFICAZIONE

Per semplificare le procedure di concessione delle sovvenzioni e passare a un'impostazione più orientata ai risultati, la Commissione propone di promuovere il **ricorso a somme forfetarie e ad altri strumenti** che le consentano di valutare con ragionevole certezza e fissare *ex ante* l'importo necessario per realizzare un progetto. In futuro, la sovvenzione è destinata, in ampia misura, a essere erogata sulla base di tale valutazione *ex ante*, una volta dimostrata la realizzazione del progetto.

Inoltre, la Commissione propone di rivedere le norme che impongono interessi sui prefinanziamenti. Il RF vigente impone ai beneficiari delle sovvenzioni oneri amministrativi sproporzionati obbligandoli ad aprire un conto bancario apposito per poter rimborsare gli interessi maturati sui finanziamenti ricevuti. All'atto pratico, si tratta spesso di importi irrisori. La Commissione propone quindi di rovesciare l'attuale impostazione: in linea di principio, all'Unione non sarebbero dovuti gli interessi sui prefinanziamenti, salvo se la convenzione di sovvenzione stabilisce, per motivi di proporzionalità (ad esempio: importi molto elevati) e di sana gestione finanziaria, che gli interessi debbano essere reinvestiti nel progetto o recuperati.

In materia di aggiudicazione degli appalti, vengono modificate, a fini di semplificazione, le disposizioni relative alle garanzie bancarie che deve fornire il contraente e le procedure di attribuzione di appalti di importo limitato.

4.2. CONSEGUIRE MAGGIORI RISULTATI CON RISORSE LIMITATE (EFFETTO DI LEVA)

La Commissione avverte l'esigenza di aumentare l'effetto di leva dei fondi dell'Unione alla luce di due elementi politici: gli orientamenti politici che il presidente Barroso ha adottato nel 2009 per il suo secondo mandato, che hanno proposto di massimizzare gli investimenti e di definire strumenti finanziari innovativi, e i vincoli di bilancio tanto a livello nazionale quanto dell'Unione, che incideranno sui negoziati relativi al prossimo quadro finanziario pluriennale (post-2013).

Ai fini dell'effetto di leva dei fondi dell'Unione viene proposta una serie di strumenti, tra cui:

- **la messa in comune dei fondi nell'ambito delle relazioni esterne:** unitamente alle norme riviste in materia di entrate con destinazione specifica, la creazione di **fondi fiduciari dell'UE** consentirà di raccogliere fondi di origine diversa (Stati membri, bilancio dell'Unione, paesi terzi);

- **sinergia con i fondi propri della BEI:** la proposta si prefigge di promuovere il ricorso sistematico a strumenti misti (fondi dell'UE/fondi della BEI per capitale di rischio, fondi di garanzia, prestiti sul lungo periodo), che tengono conto dello status di 'partner privilegiato' riconosciuto alla BEI dal trattato UE, e il suo contributo al rafforzamento del mercato interno;
- **sinergia con fondi privati e partenariati pubblico-privato (PPP):** la Commissione propone di agevolare la creazione di PPP, o tramite semplice delega della Commissione a un'entità privata che ha superato un controllo ex ante (sulla capacità di gestire fondi pubblici conformemente agli standard della sana gestione finanziaria) o tramite un atto di base che affida a un organismo pubblico dell'UE l'attuazione di un PPP, a titolo di un regolamento quadro semplificato;
- **effetto di leva dei premi nel settore R&S:** traendo insegnamento dalle esperienze positive maturate all'estero, la Commissione propone di chiarire le norme in materia di attribuzione di premi, che in futuro potrebbero essere più diffusamente utilizzati per stimolare investimenti privati nel settore R&S.

4.3. AUMENTARE LA RESPONSABILITÀ: COMPETENZE DEI PARTNER NELL'ATTUAZIONE E 'RISCHIO DI ERRORE TOLLERABILE'

4.3.1. Ridefinizione dei vari metodi d'esecuzione

La proposta si prefigge di semplificare i diversi metodi d'esecuzione (gestione centralizzata diretta/indiretta, concorrente, decentrata e congiunta), di rendere più coerenti le disposizioni applicabili ai diversi metodi e di rafforzare la responsabilità dei partner nell'attuazione, in modo da aiutare la Commissione ad assolvere le responsabilità attribuitele dal trattato.

La Commissione propone **un insieme di principi comuni** che si applicherà in tutti i casi di gestione indiretta, ossia ogniqualvolta la Commissione affida a terzi l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Si tratta dei seguenti principi (eventualmente integrati dalla normativa settoriale):

- verifica ex ante della capacità di gestire fondi dell'UE, tenendo debito conto dei rischi specifici delle azioni in questione (flessibilità e proporzionalità);
- obblighi in materia di gestione, controllo e revisione contabile (sana gestione finanziaria);
- un'unica catena di responsabilità, accertata in particolare mediante le dichiarazioni annuali di affidabilità di gestione che devono firmare i partner della Commissione nell'attuazione e la periodica liquidazione dei conti.

Gli Stati membri sono i principali partner della Commissione e rivestono un ruolo centrale nell'esecuzione del bilancio (articolo 317, paragrafo 5, del TFUE). L'attuale RF e la proposta della Commissione ne tengono conto, stabilendo disposizioni specifiche che rispecchiano i summenzionati principi comuni.

La proposta di gestione concorrente si fonda sulla disciplina già vigente che si è dimostrata valida nell'ambito della gestione concorrente. Sulla base dell'articolo 317 del TFUE, che impone al RF di stabilire gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano, la proposta definisce le funzioni fondamentali che i sistemi di gestione e di controllo devono espletare nell'ambito

della gestione concorrente. Agli Stati membri viene lasciata notevole flessibilità per l'organizzazione ai fini di tali funzioni delle strutture amministrative di cui già dispongono.

4.3.2. Introduzione del concetto di rischio di errore tollerabile

Finora, il livello di riferimento per la misurazione di come la Commissione gestisce il rischio è stato rappresentato dalla soglia generale di rilevanza del 2% applicata dalla Corte dei conti a tutto il bilancio, indipendentemente dai rischi e dal costo dei controlli che ciascun settore comporta. Per consentire il riferimento a parametri più adeguati per la misurazione della gestione del rischio da parte della Commissione, quest'ultima propone che il Consiglio e il Parlamento europeo decidano, su proposta della Commissione contenente una valutazione dei costi e dei benefici dei controlli, un rischio di errore tollerabile per ciascun settore.

Un rischio di errore tollerabile per ciascun settore costituirebbe un utile strumento di cui la Commissione potrebbe avvalersi ex ante per adeguare le proprie modalità di gestione dei programmi in considerazione dei rischi connessi. Esso non interferisce con le disposizioni in materia di controllo né con le misure correttive che vengono applicate ove sono rilevati errori. Inoltre, il rischio di errore tollerabile non comporterebbe livelli di errore tollerabile differenziati tra gli Stati membri, bensì si applicherebbe a tutto un settore a livello dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea⁸,

visto il parere della Corte dei conti⁹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁰ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Il regolamento (CE) n. 1605/2002 deve ora essere nuovamente modificato, anche per tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, a sostituirlo con il presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha stabilito i principi di bilancio e le norme finanziarie che tutti gli atti legislativi e tutte le istituzioni devono rispettare. Occorre mantenere i principi fondamentali, il concetto e la struttura di tale regolamento nonché le regole di base della gestione di bilancio e finanziaria. Devono essere per quanto possibile riviste e semplificate le deroghe a tali principi fondamentali, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio annuale dell'Unione (in prosieguo: "il bilancio"), nonché degli oneri che impongono agli interessati. È necessario mantenere e rafforzare gli elementi chiave della riforma finanziaria: il ruolo degli agenti finanziari, l'integrazione dei controlli nei servizi operativi, i revisori interni, la formazione del bilancio per attività, l'aggiornamento dei principi e delle norme contabili nonché i principi di base in materia di sovvenzioni.

⁸ GU XXX

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- (3) In considerazione della specificità del carattere e dei compiti della Banca centrale europea, in particolare della sua indipendenza rispetto alla gestione delle sue finanze, essa dev'essere esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (4) Alla luce dell'esperienza pratica, occorre inserire nel presente regolamento delle norme per conformarsi alle mutate esigenze dell'esecuzione del bilancio, quali il cofinanziamento con altri donatori, per aumentare l'efficienza dell'aiuto esterno e per facilitare l'utilizzo di strumenti finanziari specifici quali quelli conclusi con la Banca europea per gli investimenti o attuati tramite partenariati pubblico-privato.
- (5) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 si limitava ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dai trattati, mentre le disposizioni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹¹ per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "il TFUE") la Commissione può essere delegata ad adottare atti di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali degli atti legislativi. Di conseguenza, occorre incorporare nel presente regolamento alcune disposizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione devono essere circoscritte ai dettagli tecnici e alle modalità di esecuzione.
- (6) La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è diventata parte integrante di altre politiche dell'Unione e azioni interne. Perciò le specifiche disposizioni finanziarie che si applicavano a tale politica non sono più giustificate e non devono quindi essere inserite nel presente regolamento.
- (7) Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, istituito dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹², il fondo di garanzia per le azioni esterne non è più soggetto ad un regime speciale. I pagamenti versati a tale fondo dal bilancio sono ora iscritti su un'apposita linea di bilancio. Le specifiche disposizioni finanziarie pertinenti non sono più necessarie e non devono quindi essere inserite nel presente regolamento.
- (8) Occorre semplificare le norme che disciplinano gli interessi derivanti dal prefinanziamento poiché generano eccessivi oneri amministrativi tanto per i destinatari dei fondi dell'Unione quanto per i servizi della Commissione e sono all'origine di malintesi tra i servizi della Commissione, gli operatori e i partner. A fini di semplificazione, in particolare nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni, e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, non dovrebbe più vigere l'obbligo di generare interessi sul prefinanziamento e di recuperarli. [Tuttavia, si dovrebbe poter inserire tale obbligo in un accordo di delega al fine di consentire il

¹¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

¹² GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

riutilizzo degli interessi derivanti dal prefinanziamento per i programmi gestiti da alcuni soggetti delegati, ovvero il relativo recupero.

- (9) Le norme in materia di riporto di entrate con destinazione specifica dovrebbero considerare la distinzione tra le entrate con destinazione specifica interne e quelle esterne. Per rispettare la finalità assegnata dal donatore, le entrate con destinazione specifica esterne dovrebbero essere riportate di diritto e utilizzate fino alla conclusione di tutte le operazioni relative al programma o all'azione cui sono state destinate. Ove le entrate con destinazione specifica esterne pervengano durante l'ultimo anno di svolgimento del programma o dell'azione, si dovrebbe inoltre poterle utilizzare durante il primo anno di svolgimento del programma o dell'azione successivi. Si dovrebbero poter riportare le entrate con destinazione specifica interne soltanto per un esercizio, salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base o in circostanze debitamente giustificate.
- (10) Per quanto riguarda i dodicesimi provvisori, occorre chiarire le norme relative alla situazione in cui il Parlamento europeo decide di ridurre l'importo delle spese supplementari superiori al limite dei dodicesimi provvisori autorizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 315 del TFUE.
- (11) Il trattato stabilisce che il quadro finanziario pluriennale venga fissato mediante regolamento. È quindi necessario integrare nel presente regolamento talune disposizioni del quadro finanziario pluriennale 2007-2013. In particolare, ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un nesso tra il quadro finanziario pluriennale e la procedura annuale di bilancio. È altresì necessario inserire disposizioni relative all'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio di rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste negli atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.
- (12) Occorre modificare la deroga relativa alle entrate con destinazione specifica per tener conto delle specificità, da un lato, delle entrate con destinazione specifica interne, risultanti da stanziamenti autorizzati dall'autorità di bilancio, e, dall'altro, delle entrate con destinazione specifica esterne, provenienti e assegnate da una serie di donatori a un programma o a un'azione specifici. Inoltre, ai donatori esterni dovrebbe essere consentito di cofinanziare le azioni esterne, segnatamente quelle umanitarie, anche nei casi in cui l'atto di base non preveda espressamente tale cofinanziamento. Per facilitare la gestione del patrimonio immobiliare, l'elenco delle entrate con destinazione specifica interne dovrebbe comprendere le entrate provenienti dalla vendita di edifici od operazioni assimilate.
- (13) Per quanto riguarda la presentazione delle entrate con destinazione specifica nel progetto di bilancio, dovrebbe essere inserito un elemento di maggiore trasparenza stabilendo che gli importi delle entrate con destinazione specifica vanno inclusi nel progetto di bilancio nella misura in cui si tratta di importi certi alla data della sua formazione.
- (14) Riguardo al principio della specializzazione, non si opera più la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. Le disposizioni concernenti gli storni devono quindi essere opportunamente modificate.

- (15) È inoltre opportuno semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare. È necessario garantire una migliore esecuzione del bilancio, soprattutto in relazione agli stanziamenti di pagamento, alle entrate con destinazione specifica e agli stanziamenti amministrativi che sono comuni a diversi titoli. A tal fine, occorre semplificare la tipologia degli storni e consentire maggiore flessibilità nella procedura di adozione di alcuni storni. In particolare, è dimostrata la pertinenza e l'efficienza della facoltà data alla Commissione di decidere storni di stanziamenti non utilizzati in caso di catastrofi umanitarie e crisi internazionali. Tale facoltà dovrebbe quindi essere estesa a situazioni analoghe che si verificano dopo il 1° dicembre. In tal caso, per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe informare immediatamente della sua decisione l'autorità di bilancio. La Commissione dovrebbe inoltre decidere autonomamente, entro certi limiti, sugli storni a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza.
- (16) Per quanto riguarda le disposizioni concernenti la proporzionalità, occorre introdurre il concetto di rischio di errore tollerabile nell'ambito della valutazione del rischio effettuata dall'ordinatore. Le istituzioni dovrebbero riuscire a discostarsi dalla soglia generale di rilevanza del 2% applicata dalla Corte dei conti per trarre conclusioni in merito alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti. I livelli di rischio tollerabile costituiscono una base più idonea per il giudizio dell'autorità competente per il discarico sulla qualità della gestione del rischio da parte della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero quindi stabilire il livello di rischio di errore tollerabile per settore, tenendo conto dei costi e dei benefici dei controlli.
- (17) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 316 del TFUE, occorre stabilire che Consiglio europeo e il Consiglio rientrano nella stessa sezione del bilancio.
- (18) È necessario che la procedura annuale di bilancio, modificata a norma del TFUE, trovi espressione nel presente regolamento.
- (19) Riguardo alla formazione del bilancio, è importante definire chiaramente la struttura e la presentazione del progetto di bilancio elaborato dalla Commissione. Occorre precisare meglio il contenuto dell'introduzione generale al progetto di bilancio. È inoltre necessario inserire una disposizione sulla programmazione finanziaria per gli esercizi a venire nonché sulla facoltà per la Commissione di presentare eventuali documenti di lavoro a sostegno delle richieste di bilancio.
- (20) Relativamente alle specificità della politica estera e di sicurezza comune, risulta necessario un aggiornamento delle forme che gli atti di base possono assumere a norma del TFUE e dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea. Inoltre, la procedura di adozione delle misure preparatorie nel campo dell'azione esterna deve essere adeguata alle disposizioni del TFUE.
- (21) Riguardo ai metodi d'esecuzione, che disciplinano in particolare le condizioni per l'esternalizzazione a terzi delle competenze di esecuzione, occorre semplificare le norme, che nel corso degli anni sono diventate troppo complesse. Allo stesso tempo, occorre mantenere l'obiettivo iniziale dell'esternalizzazione, ossia garantire che, indipendentemente dal metodo, l'esecuzione delle spese debba avvenire con un livello di controllo e di trasparenza almeno equivalente a quello richiesto ai servizi della Commissione. Pertanto, va operata una netta distinzione tra le situazioni in cui l'esecuzione del bilancio avviene direttamente, a opera della Commissione o delle sue

agenzie esecutive, e le situazioni in cui l'esecuzione del bilancio avviene indirettamente tramite terzi. Ciò dovrebbe consentire di istituire un regime comune relativo alla gestione indiretta con possibilità di adattamento secondo la normativa settoriale, in particolare ove l'esecuzione del bilancio avviene indirettamente a opera degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente. Tale regime comune dovrebbe comprendere in particolare i principi di base che la Commissione deve rispettare ove decida di dare esecuzione al bilancio indirettamente e i principi di base che devono essere rispettati dai soggetti delegati. La Commissione dovrebbe poter applicare le norme e le procedure dell'Unione oppure accettare l'applicazione delle norme e procedure dell'entità delegata, purché quest'ultima garantisca una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione.

- (22) Occorre adeguare le norme sulla 'valutazione ex ante' delle entità, eccettuati gli Stati membri che non vi sono assoggettati, al fine di garantire che tutte le entità e persone delegate forniscano un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto dal presente regolamento. Nell'ambito delle funzioni di sorveglianza della Commissione, è necessario istituire una serie di obblighi di controllo e revisione contabile, comprese procedure di liquidazione dei conti per tutti i tipi di gestione del bilancio.
- (23) Al fine di tener conto delle esigenze operative e facilitare l'attuazione da parte dei potenziali beneficiari o partner nell'attuazione, i requisiti dovrebbero rimanere proporzionati ai rischi specifici dell'azione e al relativo contesto generale di controllo. All'atto della valutazione della capacità dei terzi o dell'entità di soddisfare tali requisiti occorre considerare la natura dei compiti e le misure attuate dalla Commissione nell'ambito della sorveglianza e dell'assistenza all'attuazione dell'azione. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe incorporare i nuovi strumenti finanziari quali gli strumenti finanziari e i partenariati pubblico-privato, al fine di migliorare l'esecuzione del bilancio e la realizzazione delle politiche.
- (24) L'esperienza dei partenariati pubblico-privato (PPP), istituzionalizzati come organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dimostra che occorre aumentare le alternative per ampliare la gamma di scelta degli strumenti includendovi organismi con regole più flessibili e accessibili per i partner privati rispetto a quelle applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali alternative dovrebbero operare in regime di gestione indiretta. Un'alternativa dovrebbe essere costituita da un organismo istituito da un atto di base e dotato delle norme finanziarie che dovrebbero tener conto dei principi necessari per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere adottati con un regolamento delegato e fondarsi su quelli che devono rispettare le entità terze cui sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio. Un'altra alternativa dovrebbe essere costituita dall'attuazione di partenariati pubblico-privato a opera di organismi di diritto privato di uno Stato membro.
- (25) Occorre inserire nel presente regolamento, ai fini dell'articolo 317 del TFUE, obblighi fondamentali in materia di controllo e revisione contabile - attualmente previsti solo dalla normativa settoriale - a carico degli Stati membri che danno esecuzione al bilancio indirettamente nell'ambito della gestione concorrente. È pertanto necessario includere disposizioni, che stabiliscano un quadro coerente per tutti i settori interessati, in materia di struttura amministrativa armonizzata a livello nazionale, obblighi comuni di gestione e controllo per tali strutture, dichiarazione annuale di affidabilità di

gestione corredata del parere di un revisore contabile indipendente e della dichiarazione annuale degli Stati membri con cui si assumono la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione loro affidati, liquidazione dei conti, meccanismi di sospensione e rettifica gestiti dalla Commissione. Le disposizioni dettagliate dovrebbero continuare a essere fissate dalla normativa settoriale.

- (26) In relazione ai compiti dell'ordinatore delegato, occorre chiarire alcune disposizioni, in particolare quelle concernenti le procedure di controllo interno che egli istituisce ex ante ed ex post nonché i suoi compiti in materia di relazioni. Al riguardo, occorre aggiornare il contenuto della sua relazione annuale di attività conformemente alla prassi che prevede l'inclusione delle necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della sua dichiarazione di affidabilità relativa all'esercizio delle sue funzioni.
- (27) È opportuno chiarire le responsabilità del contabile della Commissione, specificando in particolare che si tratta dell'unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili di tutte le altre istituzioni definiscono le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.
- (28) Per facilitare l'attuazione di taluni programmi o azioni affidati a istituzioni finanziarie, occorre inserire nel presente regolamento la possibilità di aprire conti fiduciari. Tali conti bancari dovrebbero essere aperti a nome e per conto della Commissione nella contabilità di un'istituzione finanziaria. Dovrebbero essere gestiti da tale istituzione finanziaria sotto la responsabilità dell'ordinatore e dovrebbe essere possibile denominarli in valute diverse dall'euro.
- (29) Per quanto riguarda le operazioni di entrata, è necessario razionalizzare le norme relative alle previsioni di crediti onde tener conto delle esigenze di bilancio. La registrazione dovrebbe essere richiesta qualora l'entrata sia prevista con un certo grado di probabilità e possa essere tradotta in cifre con un ragionevole grado di approssimazione. Si dovrebbe realizzare la semplificazione inserendo alcune disposizioni specifiche sulle procedure di correzione o annullamento di una previsione di crediti.
- (30) Occorre chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è necessaria una chiarificazione intesa a specificare che l'annullamento di un credito accertato non implica la rinuncia a un diritto accertato dell'Unione. Inoltre, per rafforzare la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione, le procedure di rimborso di crediti di cui è titolare l'Unione dovrebbero essere gestite dagli Stati membri con modalità non meno favorevoli di quelle applicate ai crediti di cui sono titolari società pubbliche sul territorio nazionale.
- (31) Alla luce della comunicazione della Commissione sulle ammende riscosse a titolo provvisorio¹³, ammende, penali e sanzioni nonché gli eventuali proventi da esse generati dovrebbero essere iscritti in bilancio a titolo di entrate nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso contro le corrispondenti decisioni. In deroga a tale disposizione, dovrebbe essere trattenuta una quota limitata al 2% degli importi totali delle ammende o sanzioni da iscrivere nel bilancio, destinata ad alimentare il Fondo istituito dalla summenzionata comunicazione.

¹³

COM XXX

- (32) Riguardo ai pagamenti e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. Inoltre, il versamento dei prefinanziamenti dovrebbe essere liquidato periodicamente dall'ordinatore responsabile conformemente alle norme contabili definite dal contabile della Commissione. A tal fine, dovrebbero essere inserite idonee disposizioni nei contratti, nelle decisioni di sovvenzione, nelle convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega conclusi con terzi.
- (33) Dovrebbe essere consentito alle istituzioni di dare l'autorizzazione preventiva ai fini dell'accettazione ufficiale della trasmissione di documenti per via elettronica. Inoltre, conformemente alle decisioni della Commissione in materia di documenti elettronici o digitalizzati, occorre aggiornare le disposizioni finanziarie relative alle verifiche applicabili agli impegni e riconoscere esplicitamente il valore giuridico dei buoni d'ordine e delle fatture elettronici ai fini della registrazione degli impegni giuridici.
- (34) Occorre altresì migliorare le norme in materia di esclusione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Occorre aggiungere il riferimento al riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹⁴. Inoltre, le situazioni di esclusione relative a candidati od offerenti condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sulla loro moralità professionale, oppure per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio dei proventi di attività illecite o reati analoghi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere estese alle persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati od offerenti in questione. Tuttavia, per motivi di proporzionalità, l'esclusione non dovrebbe applicarsi ai candidati od offerenti che possono dimostrare di aver preso idonei provvedimenti nei confronti delle persone interessate aventi poteri di rappresentanza. Infine, per garantire la continuità del servizio dell'istituzione, occorre prevedere una deroga all'obbligo di esclusione per causa di fallimento o situazioni analoghe, errore professionale grave o inottemperanza agli obblighi previdenziali e assistenziali in caso di procedure negoziate ove per motivi di ordine tecnico o artistico ovvero correlati alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto possa essere attribuito soltanto a un determinato operatore economico.
- (35) Benché la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) godano di uno status specifico nell'ambito normativo dell'Unione, l'impiego delle rispettive risorse proprie riveste un interesse finanziario per l'Unione. Pertanto, dovrebbero avere accesso alle informazioni contenute nella base di dati centrale sull'esclusione, che è stata creata per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e dovrebbero tener conto di tali informazioni, sotto la propria responsabilità, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti in conformità delle rispettive norme. La BCE e la BEI dovrebbero inoltre trasmettere alla Commissione informazioni sugli offerenti nei confronti dei quali è stata pronunciata una condanna definitiva per frode o analoghi reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

¹⁴ GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114.

- (36) Per quanto riguarda le sanzioni amministrative e finanziarie, occorre stabilire una solida base giuridica per la pubblicazione delle decisioni di applicazione di tali sanzioni, conformemente alle esigenze di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione dovrebbe rimanere facoltativa per motivi di protezione dei dati e di sicurezza giuridica.
- (37) Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, occorre rivedere il quadro normativo concernente la concessione e il monitoraggio delle sovvenzioni dell'Unione, in particolare le specifiche disposizioni di attuazione dei principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, dell'assenza di profitto, del carattere degressivo delle sovvenzioni di funzionamento, dell'irretroattività e del controllo.
- (38) Ai fini del quadro normativo concernente la concessione e il monitoraggio delle sovvenzioni dell'Unione e alla luce dell'esperienza pratica, occorre chiarire il regime a forfait (somme forfettarie, tabella standard di costi unitari e tassi fissi) e distinguerlo nettamente dalle verifiche ex post dei costi reali. Le misure di controllo dovrebbero essere adeguate alla nuova impostazione prevedendo la possibilità di chiedere audit operativi e di estendere le risultanze ai progetti dello stesso beneficiario non sottoposti ad audit ove siano stati rilevati errori ricorrenti in progetti analoghi. Infine, dovrebbe essere ampliata, a certe condizioni, la possibilità per il beneficiario di redistribuire la sovvenzione tramite contributi a terzi, al fine di agevolare la corretta attuazione di programmi dedicati a una pluralità di persone fisiche che possono essere raggiunte solo attraverso due livelli di erogazione. Tale redistribuzione dovrebbe essere autorizzata nella misura in cui il beneficiario a titolo principale presenta adeguate garanzie e nella convenzione di sovvenzione sono inserite idonee clausole di limitazione del potere discrezionale nella scelta dei beneficiari secondari e dell'importo assegnato.
- (39) La nuova tipologia di sostegno finanziario costituita dai premi dovrebbe essere disciplinata da disposizioni specifiche distinte dal regime delle sovvenzioni e non contenenti alcun riferimento ai costi prevedibili. I premi dovrebbero far parte del programma di lavoro annuale e, sopra una determinata soglia, dovrebbero essere assegnati da un beneficiario o contraente previa approvazione da parte della Commissione delle condizioni e dei criteri di assegnazione.
- (40) Gli strumenti finanziari sono sempre più preziosi per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora detti fondi vengano messi in comune con altri fondi o comprendano un effetto di leva. Poiché tali strumenti finanziari non possono essere assimilati a servizi o sovvenzioni, occorre istituire un nuovo tipo di sostegno finanziario.
- (41) Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, occorre semplificare la rendicontazione stabilendo che i conti dell'Unione comprendono soltanto gli stati finanziari consolidati e la contabilità di bilancio aggregata. Inoltre, al fine di tener conto dello specifico status indipendente della BCE, occorre chiarire che il consolidamento riguarda soltanto le istituzioni finanziate dal bilancio.
- (42) Al fine di separare nettamente le funzioni e le responsabilità del contabile della Commissione da quelle dei contabili delle istituzioni o degli organismi i cui conti sono consolidati, occorre stabilire che la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio dev'essere preparata da ciascuna istituzione e da ciascun organismo e

successivamente trasmessa all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

- (43) È necessario aggiornare le norme e i principi contabili dell'Unione al fine di garantirne la coerenza rispetto alle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico.
- (44) Occorre aggiornare le disposizioni relative ai conti provvisori e definitivi, in particolare al fine di stabilire le informazioni che devono accompagnare i conti trasmessi al contabile della Commissione per il consolidamento. Occorre inoltre fare un rinvio alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione alla Corte dei conti dei conti definitivi delle istituzioni e degli organismi finanziati dal bilancio, nonché alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione dei conti definitivi consolidati dell'Unione. Infine, occorre anticipare il termine entro il quale la Corte dei conti deve formulare osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi finanziati dal bilancio, onde consentire loro di formare i rispettivi conti definitivi tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti.
- (45) In riferimento alle informazioni che la Commissione deve trasmettere nel contesto del discarico, occorre in particolare che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, conformemente all'articolo 318 del TFUE. Occorre quindi inserire nel presente regolamento idonee disposizioni riguardo a tale relazione in riferimento ad altri obblighi vigenti in materia di relazioni.
- (46) Per quanto riguarda le disposizioni specifiche del presente regolamento concernenti i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per la pesca, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i Fondi nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia gestiti nell'ambito della gestione concorrente, occorre mantenere il riversamento di acconti e la ricostituzione di stanziamenti alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali¹⁵. Inoltre, in deroga alla regola del riporto, si dovrebbe poter riportare gli stanziamenti d'impegno disponibili alla fine dell'esercizio, derivanti dal riversamento di acconti, fino alla chiusura del programma, nonché impiegare tali stanziamenti d'impegno quando non siano più disponibili altri stanziamenti d'impegno.
- (47) Inoltre, è necessario chiarire le disposizioni relative alla partecipazione del Centro comune di ricerca (CCR) alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di sovvenzione allorché svolga attività finanziate integralmente o parzialmente da linee del bilancio diverse da quelle abitualmente dedicate al CCR nei fondi per la ricerca. Allorché partecipa come terzo alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di sovvenzione, il CCR dovrebbe essere esonerato dall'applicazione delle disposizioni relative ai criteri di esclusione, alle sanzioni amministrative e finanziarie, alla capacità economica e finanziaria nonché alla costituzione delle garanzie. È necessario altresì tener conto dei servizi tecnico-scientifici prestati dal CCR alle altre istituzioni o ai servizi della Commissione tramite accordi amministrativi interni, ai quali non si applicano le norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Infine, per

¹⁵ GUL 161 del 26.6.1999, pag. 1.

svolgere efficacemente tali funzioni, le entrate derivanti dalle attività connesse alle funzioni in questione dovrebbero essere considerate, in via eccezionale, entrate con destinazione specifica esterne.

- (48) Riguardo alle disposizioni specifiche relative all'attuazione delle azioni esterne, è necessario adeguarle alle modifiche proposte per i metodi d'esecuzione.
- (49) Al fine di rafforzare il ruolo internazionale dell'Unione nel campo delle azioni esterne e dello sviluppo nonché aumentarne la visibilità ed efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari europei per azioni di emergenza, post-emergenza o tematiche. Benché non ancora incorporati nel bilancio, tali fondi fiduciari dovrebbero essere gestiti conformemente al presente regolamento nella misura necessaria ai fini della sicurezza e della trasparenza nell'utilizzo dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione dovrebbe presiedere il consiglio direttivo istituito per ciascun fondo fiduciario onde assicurare la rappresentanza dei donatori e decidere in merito all'utilizzo dei fondi. Inoltre, la funzione di contabile di ciascun fondo fiduciario dovrebbe essere assunta dal contabile della Commissione.
- (50) Riguardo alle entità cui è affidata l'attuazione di azioni esterne nell'ambito della gestione indiretta, occorre limitare il periodo per la conclusione di contratti e sovvenzioni da parte di tali entità a tre anni dalla firma dell'accordo di delega con la Commissione, tranne in specifiche circostanze eccezionali e esterne. Tuttavia, tale termine non dovrebbe applicarsi ai programmi pluriennali attuati a titolo delle procedure dei fondi strutturali. Per tali programmi pluriennali la normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni particolareggiate per il disimpegno degli stanziamenti.
- (51) In riferimento alle norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti nell'ambito delle azioni esterne, è necessario consentire ai cittadini di paesi terzi di partecipare alle procedure di gara, in caso di attuazione di un programma senza atto di base e in circostanze eccezionali debitamente motivate.
- (52) Per quanto riguarda le disposizioni specifiche concernenti gli stanziamenti amministrativi, alle istituzioni dovrebbe essere consentito di elaborare una politica immobiliare a lungo termine e profittare di tassi d'interesse inferiori grazie al rating favorevole di cui beneficia l'Unione sul mercato finanziario. A tal fine, dovrebbero essere autorizzate ad accendere prestiti al di fuori del bilancio per acquisire beni immobili. Ciò darebbe la possibilità di affrontare la complessità del regime attuale, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la trasparenza.
- (53) Per quanto riguarda i programmi quadro di ricerca, alla luce dell'esperienza pratica, occorre chiarire la portata della procedura speciale di selezione delle persone fisiche come esperti poiché è richiesta la loro assistenza nella valutazione delle proposte di progetti, delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché per perizie e consulenze.
- (54) La Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato al fine di stabilire le modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento, un regolamento finanziario quadro per gli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom e un modello di regolamento finanziario per i partenariati pubblico-privato onde definire i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria.

- (55) Si dovrebbe procedere alla revisione del presente regolamento soltanto qualora necessario. Revisioni troppo frequenti determinano costi sproporzionati di adeguamento delle strutture e delle procedure amministrative alle nuove norme. Inoltre, i tempi potrebbero risultare troppo stretti per consentire di trarre valide conclusioni dall'applicazione delle norme vigenti.
- (56) Per garantire la continuità nell'attuazione dei programmi in corso, le disposizioni relative agli obblighi degli Stati membri in materia di controllo e di revisione contabile nell'ambito dell'esecuzione indiretta del bilancio a titolo della gestione concorrente dovrebbero applicarsi soltanto alla prossima generazione di regolamenti settoriali,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI**

TITOLO I

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione (in prosieguo: «il bilancio»), e alla presentazione e alla revisione dei conti.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II.

Il presente regolamento si applica al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al mediatore europeo, al garante europeo della protezione dei dati e al servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo: «l'(-e) istituzione(-i)»).

Il presente regolamento non si applica alla Banca centrale europea.

Il presente regolamento si applica all'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 3 *Principi di bilancio*

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.

CAPO 1

PRINCIPI DELL'UNITÀ E DELLA VERITÀ DEL BILANCIO

Articolo 4 *Definizione del bilancio*

1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.

2. Le spese e le entrate dell'Unione comprendono quanto segue:

- a) le entrate e le spese dell'Unione, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;
- b) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 5 *Norme che disciplinano i principi dell'unità e della verità del bilancio*

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 80.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3. Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.

4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà dell'Unione non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi conclusi con le entità delegate figuranti all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a viii), e nelle decisioni o convenzioni di

sovvenzione concluse con i beneficiari. In tali casi, siffatti interessi sono riutilizzati per il programma corrispondente o recuperati.

CAPO 2

PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ

Articolo 6 *Definizione*

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7 *Tipologia degli stanziamenti*

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.
2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, fatto salvo il disposto dell'articolo 83, paragrafo 2, e dell'articolo 180, paragrafo 2.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.
4. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della parte seconda. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

Articolo 8 *Norme contabili in materia di entrate e stanziamenti*

1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000¹⁶.
2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettifiche conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.
3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

¹⁶ GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 83, paragrafo 2, e le convenzioni di cui all'articolo 180, paragrafo 2, concluse con paesi terzi, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.

Articolo 9

Annullamento e riporto di stanziamenti

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione interessata entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3 o essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.

2. Per gli stanziamenti d'impegno dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio il riporto può riguardare:

- a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato l'atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

3. Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

5. L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: «l'autorità di bilancio»), entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

6. Fatto salvo l'articolo 10, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 10

Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto secondo le modalità seguenti:

- a) le entrate con destinazione specifica esterne sono oggetto di un riporto di diritto e devono essere utilizzate integralmente fino al completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinate; le entrate con destinazione specifica esterne riscosse nell'ultimo anno del programma o dell'azione possono essere utilizzate durante il primo anno del programma o dell'azione seguente;
- b) le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio, salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base, o in circostanze eccezionali debitamente giustificate; gli stanziamenti disponibili corrispondenti devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 11

Disimpegno di stanziamenti

Fatti salvi gli articoli 170 e 174, i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12

Impegno di stanziamenti

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della parte seconda.

Articolo 13

Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese la cui imputazione su uno specifico capitolo di bilancio sarebbe stata possibile a titolo dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 315, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «il TFUE»).

2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio in preparazione non può essere superato.

3. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

Tale decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione tranne se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei suoi membri, decide di ridurre dette spese.

Se il Parlamento europeo decide di ridurre dette spese, il Consiglio rivede la decisione di autorizzazione tenendo conto dell'importo approvato dal Parlamento europeo.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

CAPO 3

PRINCIPIO DEL PAREGGIO

Articolo 14 *Definizione e portata*

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. Entro il quadro del bilancio, l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica nonché gli organismi creati dall'Unione di cui all'articolo 200, non possono accendere prestiti.

Articolo 15 *Saldo dell'esercizio*

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.
2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 35. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie dell'Unione.
3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente

elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO

Articolo 16 *Utilizzo dell'euro*

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 65, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo: «il SEAE»), l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

CAPO 5

PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ

Articolo 17 *Definizione e portata*

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 18 *Entrate con destinazione specifica*

1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.

2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:

- a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione;
- b) i contributi finanziari degli Stati membri, di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, entità giuridiche o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione;
- c) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

- d) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;
- e) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività dell'Unione;
- f) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 173, paragrafo 2, e all'articolo 175, paragrafo 2.

3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

- a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;
- b) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;
- c) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;
- d) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;
- e) l'importo delle indennità di assicurazione rimosse;
- f) le entrate provenienti dalla vendita, locazione o qualsiasi altro contratto avente per oggetto diritti immobiliari;
- g) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

4. Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste. Salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

5. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nel progetto di bilancio soltanto per gli importi certi alla data di formazione del progetto di bilancio.

Articolo 19
Atti di liberalità

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, in particolare fondazioni, sovvenzioni e donazioni e legati.

2. L'accettazione di liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10% del valore della liberalità effettuata è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i

quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 20

Norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio

1. Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 può prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.
2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al lordo delle tasse. I successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.
3. Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.
2. La Commissione può procedere autonomamente, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti conformemente all'articolo 23 oppure chiede l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per procedere a storni di stanziamenti nei casi di cui all'articolo 24.
3. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria».
4. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

Articolo 22

Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione

1. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:
 - a) da titolo a titolo fino ad un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;
 - b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

4. Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l'autorità di bilancio.

Articolo 23

Storni interni della Commissione

1. La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

- a) storni di stanziamenti d'impegno all'interno di ciascun capitolo;
- b) storni di stanziamenti di pagamento all'interno di ciascun titolo;
- c) per le spese di personale e di funzionamento comuni a diversi titoli, storni da titolo a titolo;
- d) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

2. La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione all'autorità di bilancio:

- a) storni dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva consiste nell'adozione di un atto di base secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE;
- b) in casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1° dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario.

Articolo 24

Storni della Commissione sottoposti all'autorità di bilancio

1. La Commissione presenta la sue proposte di storno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

3. Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno a essi sottoposto.

4. La proposta di storno è approvata se entro il periodo di sei settimane si verifica una delle situazioni seguenti:

- a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;
- b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;
- c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non hanno adottato una decisione contraria alla proposta della Commissione.

5. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, se si verifica uno dei casi seguenti:

- a) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;
- b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

6. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato lo storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta.

Articolo 25

Storni oggetto di disposizioni speciali

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia, dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

2. Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per aiuti d'emergenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione ovvero dalla Commissione nella misura massima del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio e se non si raggiunge una posizione comune sull'impiego di tale riserva, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulle proposte di storno della Commissione.

CAPO 7

PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 26

Principi di economia, efficienza ed efficacia

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati alle amministrazioni incaricate della spesa e alle autorità legislative e di bilancio.

Articolo 27

Scheda finanziaria obbligatoria

1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: «l'alto rappresentante») o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria rilevante, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica.

2. Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una valutazione dei rischi correlati, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

Articolo 28
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

1. Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modo di gestione, e in conformità delle normative settoriali specifiche.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,
- b) affidabilità delle relazioni,
- c) salvaguardia degli attivi e informazione,
- d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità,
- e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

Articolo 29
Rischio di errore tollerabile

L'autorità legislativa decide, secondo la procedura stabilita all'articolo 322 del TFUE, il livello di errore tollerabile all'opportuno grado di aggregazione del bilancio. Di tale decisione si tiene conto durante la procedura annuale di discarico a norma dell'articolo 157, paragrafo 2.

Il livello di rischio di errore tollerabile è fondato su un'analisi dei costi e dei benefici dei controlli. Su richiesta, gli Stati membri nonché le entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), riferiscono alla Commissione sui costi dei controlli da loro sostenuti nonché sul numero e sull'entità delle attività finanziate dal bilancio.

Il livello di rischio di errore tollerabile è sottoposto ad attenta sorveglianza ed è rivisto in caso di variazioni importanti del contesto dei controlli.

CAPO 8

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Articolo 30
Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31

Pubblicazione dei destinatari di fondi dell'Unione e di altre informazioni

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dall'Unione a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

2. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui destinatari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 53, secondo comma, e le informazioni sui destinatari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

3. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, nonché dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.

¹⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁸ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

FORMAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 32

Stati di previsione delle spese e delle entrate

Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore, il garante europeo della protezione dei dati e il SEAE redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

Il SEAE redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno. L'alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato e la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 33.

Articolo 33

Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 200

Ciascun organismo di cui all'articolo 200 trasmette alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il progetto di programma di lavoro.

Articolo 34

Progetto di bilancio

1. Entro il 1° settembre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 32.

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 41 a 46.

Ognuna delle sezioni del progetto di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

La Commissione redige l'introduzione generale al progetto di bilancio. L'introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all'altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

2. Ove pertinente, la Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi.

La programmazione finanziaria è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

3. La Commissione unisce inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio.

4. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna¹⁹ e al fine di garantire la trasparenza di bilancio nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

- a) tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, comprese le missioni di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune, e finanziate a titolo del bilancio;
- b) la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione e spesa per l'amministrazione centrale del SEAE, e le spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazione dell'Unione e missione.

Inoltre, il documento di lavoro:

- a) evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE;
- b) indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e categoria presso l'amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell'Unione, rispetto all'esercizio precedente;
- c) indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti

¹⁹ GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30.

occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da personale distaccato dal Consiglio e dalla Commissione;

- d) fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.

Articolo 35

Lettera rettificativa che modifica il progetto di bilancio

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 del TFUE, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative che modificano il progetto di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso, compresa una lettera rettificativa che aggiorna gli stati di previsione della spesa agricola.

Articolo 36

Approvazione del risultato del comitato di conciliazione

Quando il comitato di conciliazione ha concordato un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per approvare quanto prima i risultati del comitato di conciliazione a norma dell'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE, conformemente ai rispettivi regolamenti interni.

Articolo 37

Adozione del bilancio

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 314, paragrafo 9, del TFUE e all'articolo 177, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo: «il trattato Euratom»).

2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione dell'Unione gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione.

Articolo 38
Progetti di bilancio rettificativo

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una redistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi progetto di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 39
Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio, a condizione che tale intesa non determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 314 del TFUE e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

CAPO 2

STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 40
Struttura del bilancio

Il bilancio comporta la seguente struttura:

- a) uno stato generale delle entrate e delle spese;
- b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

Il Consiglio europeo e il Consiglio rientrano nella stessa sezione del bilancio.

Articolo 41
Classificazione del bilancio

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

Articolo 42
Divieto di entrate negative

Il bilancio non può comportare entrate negative.

Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 43
Stanziamenti accantonati

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

- a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;
- b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 294 del TFUE, e secondo la procedura di cui all'articolo 24 negli altri casi.

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 24.

Articolo 44
Riserva negativa

La sezione del bilancio della Commissione può comportare una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di EUR. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 21 e 23.

Articolo 45
Riserva per gli aiuti d'urgenza

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.

2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 25.

Articolo 46
Presentazione del bilancio

1. Il bilancio presenta:

a) nello stato generale delle entrate e delle spese:

- i) le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato;
- ii) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;
- iii) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;
- iv) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
- v) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2;
- vi) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1.

b) in ogni sezione del bilancio, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui alla lettera a);

c) per quanto riguarda il personale:

- i) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- ii) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito

sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

- iii) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;
- iv) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 200 che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

d) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

- i) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;
- ii) nella sezione della Commissione:
 - le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» dell'Unione per le operazioni interessate; tali linee recano la dicitura «per memoria» fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;
 - commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;
- iii) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

e) l'importo totale delle spese della PESC è iscritto in un capitolo di bilancio denominato PESC, con articoli di bilancio specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 47
Norme in materia di tabella dell'organico

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10% dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15 e AD 14, a due condizioni:

- a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondente ad un esercizio pieno, e
- b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, le istituzioni si astengono dalle modifiche e si applica la procedura ordinaria.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

CAPO 3

Disciplina di bilancio

Articolo 48
Conformità del bilancio rispetto al quadro finanziario pluriennale

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 49
Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio e al quadro finanziario pluriennale

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario pluriennale, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la rettifica del bilancio e, se necessario, l'opportuna revisione del quadro finanziario.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 50

Esecuzione del bilancio secondo il principio della sana gestione finanziaria

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Articolo 51

Atto di base e deroghe

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione è preliminarmente adottato un atto di base.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio.

2. In applicazione del TFUE e del trattato Euratom, un atto di base è un atto adottato dall'autorità legislativa e può assumere la forma di regolamento, direttiva o decisione ai sensi dell'articolo 288 del TFUE.

3. In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea, un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 33 e all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.

4. Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell'Unione:

- a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi;
- b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad

un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

All'atto della presentazione del progetto di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alla lettera a) e alla presente lettera, primo comma, in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

- c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

- d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199;
- e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

Articolo 52

Esecuzione del bilancio da parte delle altre istituzioni

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Possono essere concordate con la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione. Tali modalità non contemplano deroghe alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Articolo 53

Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa al contempo l'alto rappresentante. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

La Commissione può revocare tale delega conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

Articolo 54

Conflitto d'interessi

1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente.

2. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

CAPO 2

METODI D'ESECUZIONE

Articolo 55

Metodi d'esecuzione del bilancio

1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a) a opera dei suoi servizi, delle delegazioni dell'Unione a norma dell'articolo 53, secondo comma, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 59; oppure

b) indirettamente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri o affidando funzioni di esecuzione del bilancio:

- i) a paesi terzi o istanze da questi designate;
- ii) a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
- iii) a istituzioni finanziarie incaricate dell'attuazione degli strumenti finanziari a norma del titolo VIII;
- iv) alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi filiale della Banca;
- v) agli organismi di cui agli articoli 200 e 201;
- vi) a organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui questi ultimi presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- vii) a organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico e privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- viii) alle persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri e le entità e le persone elencate al paragrafo 1, lettera b), non hanno lo status di ordinatore delegato.

3. La Commissione non può conferire a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implicino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

Articolo 56

Gestione concorrente con gli Stati membri

1. Gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri assolvono gli obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale può stabilire disposizioni complementari.

2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri prevencono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio, recuperare i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviare azioni legali.

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari conformemente alla normativa settoriale o all'ordinamento nazionale.

3. Conformemente alla normativa settoriale, gli Stati membri accreditano uno o più organismi del settore pubblico che assumono la responsabilità esclusiva della gestione e del controllo corretti dei fondi per cui l'accreditamento è stato concesso. Ciò non pregiudica la possibilità per tali organismi di espletare funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione o di affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

L'accreditamento è concesso da un'autorità dello Stato membro conformemente alla normativa settoriale che garantisce la capacità dell'organismo di gestire correttamente i fondi. La normativa settoriale può inoltre definire il ruolo della Commissione nella procedura di accreditamento.

L'autorità accreditante è responsabile della sorveglianza dell'organismo e dell'adozione di tutte le misure necessarie per ovviare a eventuali sue carenze operative, comprese la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

4. Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo:

- a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
- b) utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) sono sottoposti a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'organismo accreditato;
- d) provvedono, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione;
- f) garantiscono un grado di tutela dei dati personali che soddisfa i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

5. Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo trasmettono alla Commissione entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo la seguente documentazione:

- a) i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;
- b) un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;
- c) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

- d) il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Se uno Stato membro ha accreditato più di un organismo per settore politico, trasmette alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, una relazione di sintesi relativa al settore in questione che presenta un riepilogo a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei relativi pareri indipendenti di revisione contabile.

6. La Commissione:

- a) applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti degli organismi accreditati, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;
- b) esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

La normativa settoriale disciplina le condizioni alle quali i pagamenti agli Stati membri possono essere sospesi dalla Commissione o interrotti dall'ordinatore delegato.

Articolo 57

Gestione indiretta con entità e persone diverse dagli Stati membri

1. Le entità e persone cui sono affidate funzioni d'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione, esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:

- a) la natura delle funzioni affidate e gli importi in questione;
- b) i rischi finanziari sostenuti;
- c) il grado di affidabilità garantito dai loro sistemi, norme e procedure unitamente alle misure adottate dalla Commissione per sorvegliare e coadiuvare l'espletamento delle funzioni affidate.

2. A tal fine, le entità e persone di cui al paragrafo 1:

- a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
- b) utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;

- d) applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;
- e) provvedono, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione;
- f) garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali.

Le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto viii), possono soddisfare tali requisiti progressivamente. Esse adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione.

3. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, le entità e persone di cui al paragrafo 1 prevencono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio, recuperare i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviare azioni legali.

4. La Commissione può sospendere i pagamenti alle entità e persone di cui al paragrafo 1, in particolare qualora vengano rilevati errori sistemici che mettono in discussione l'attendibilità dei sistemi di controllo interno dell'entità o persona interessata ovvero della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

L'ordinatore delegato può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori verifiche allorché gli giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate, purché l'interruzione sia necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.

5. Le entità e persone di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:

- a) una relazione sull'espletamento delle funzioni affidate;
- b) i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;
- c) un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;
- d) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
- e) il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

La documentazione in questione è trasmessa alla Commissione entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad eccezione del parere di revisione contabile di cui alla lettera e). Quest'ultimo è trasmesso entro e non oltre il 15 marzo.

Tali obblighi fanno salve le disposizioni stabilite dalle convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Le disposizioni in questione devono prevedere almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli obblighi stabiliti nella convenzione conclusa con le organizzazioni internazionali o il paese terzo in questione.

6. La Commissione:

- a) provvede alla sorveglianza e valutazione dell'espletamento delle funzioni affidate;
- b) applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti delle entità e persone delegate, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;
- c) esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

7. I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano alle entità e persone oggetto di una procedura di discarico distinta da parte dell'autorità di bilancio.

Articolo 58

Controlli ex ante e convenzioni nell'ambito della gestione indiretta

1. Prima di affidare funzioni di esecuzione del bilancio a entità o persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), la Commissione deve avere la prova che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettere da a) a d).

L'entità o la persona interessata comunica immediatamente alla Commissione ogni variazione sostanziale dei propri sistemi, norme e procedure connessa alla gestione dei fondi dell'Unione che le sono affidati. Ove si verifichi siffatta variazione, la Commissione riesamina le convenzioni concluse con l'entità o la persona interessata per garantire che continuino a essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettere da a) a d).

2. Per la scelta di un'entità all'interno di una categoria di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti ii), iii), vi) e vii), la Commissione tiene debito conto della natura delle funzioni da affidare, nonché dell'esperienza e della capacità operativa e finanziaria delle entità interessate. La scelta è giustificata da ragioni oggettive e non può generare conflitti d'interessi.

3. Le convenzioni concluse nell'ambito della gestione indiretta sanciscono i requisiti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettere da a) a d). Definiscono esattamente le funzioni affidate e comprendono un impegno delle entità o persone interessate a rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 2, lettere da e) a f), nonché ad astenersi da atti che possano generare conflitti d'interessi.

Articolo 59
Agenzie esecutive

1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto dell'Unione istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto dell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003²⁰.

2. L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è affidata al direttore dell'agenzia nell'ambito della gestione diretta.

Articolo 60
Limiti della delega dei poteri

1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti vi) e vii), o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implicino l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.

2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.

CAPO 3
AGENTI FINANZIARI

SEZIONE 1
PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Articolo 61
Separazione delle funzioni

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.

²⁰ GUL 11 del 16.1.2003, pag. 1.

SEZIONE 2

L'ORDINATORE

Articolo 62 *L'ordinatore*

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.
2. Ai fini del presente titolo, il termine agenti indica le persone soggette allo statuto.
3. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.
4. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.
5. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delega o di sottodelega. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.
6. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione conformemente all'articolo 53, secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa al contempo l'alto rappresentante.

Articolo 63 *Poteri e funzioni dell'ordinatore*

1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo l'ordinatore delegato pone in atto, conformemente all'articolo 28 e alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi interni di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi.
3. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.
4. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

5. Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione.

I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

Per una data operazione, gli agenti che effettuano la verifica sono diversi da quelli che hanno avviato l'operazione, e non a essi subordinati.

6. L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.

I controlli ex ante sono svolti da agenti diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. Gli agenti responsabili dei controlli ex post non sono subordinati agli agenti responsabili dei controlli ex ante.

7. Gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

8. Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia di quest'ultimo funzionario, l'istanza di cui all'articolo 70, paragrafo 6. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

9. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

- a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;
- b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio di sana gestione finanziaria;
- c) le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente. Anche le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati sono messe a disposizione dell'autorità di bilancio.

Articolo 64
Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 53, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di interessi o di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali competenti della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2. Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in una situazione di cui all'articolo 63, paragrafo 8, essi sottopongono la questione all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 6. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 53, secondo comma, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 63, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 70, paragrafo 5. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione dell'autorità di bilancio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organi interessati e ad aiutare l'ordinatore delegato competente.

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 53, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione di sua iniziativa o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

5. La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico, in conformità dell'articolo 319 del TFUE.

SEZIONE 3 IL CONTABILE

Articolo 65 Poteri e funzioni del contabile

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

- a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
- b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo IX;
- (c) tenere la contabilità conformemente al titolo IX;
- d) definire, conformemente al titolo IX, le procedure contabili nonché il piano contabile;
- e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione;
- f) provvedere alla gestione della tesoreria.

Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE, fatto salvo l'articolo 208.

2. Il contabile della Commissione è incaricato di definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati conformemente al titolo IX.

3. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele della situazione finanziaria delle istituzioni e dell'esecuzione del bilancio.

4. Prima della loro adozione da parte dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 200, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 200.

A tal fine il contabile verifica che tali conti sono stati preparati nel rispetto delle norme e procedure contabili dell'Unione e che tutte le entrate e le spese sono contabilizzate.

Gli ordinatori delegati trasmettono al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

Gli ordinatori delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

5. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

6. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. È responsabile della custodia dei medesimi.

7. Nell'ambito dell'attuazione di un programma o di un'azione, possono essere aperti conti fiduciari a nome e per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un'entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv).

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione.

Il conto bancario in questione è gestito sotto la responsabilità dell'ordinatore.

Articolo 66
Funzioni che il contabile può delegare

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.

L'atto di delega definisce i compiti affidati ai delegati.

SEZIONE 4
L'AMMINISTRATORE DEGLI ANTICIPI

Articolo 67
Casse di anticipi

1. Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato ai sensi del regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 118, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo rispettando il livello di stanziamenti deciso dall'autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

CAPO 4

RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 68

Sospensione e revoca delle delegazioni conferite agli ordinatori

1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.
2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.
3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 69

Responsabilità dell'ordinatore in caso di attività illecita, frode o corruzione

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 68, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.
2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 70, 71 e 72. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORDINATORI DELEGATI E SOTTODELEGATI

Articolo 70

Disposizioni relative agli ordinatori

1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.
2. L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se:

- a) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e al regolamento delegato di cui all'articolo 199;
- b) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

3. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

4. In caso di sottodelega all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

5. In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi devono seguire corsi di formazione specifici sui compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio, in conformità del regolamento delegato di cui all'articolo 199.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 64, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità, come disposto dall'articolo 63, paragrafo 9.

6. Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

7. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 53, secondo comma, l'istanza specializzata in irregolarità

finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo.

Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, essa presenta una relazione corredata di raccomandazioni all'ordinatore, all'alto rappresentante e all'ordinatore delegato della Commissione, se questi non è in causa, nonché al revisore interno.

Sulla base del parere dell'istanza, la Commissione può chiedere all'alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'alto rappresentante procederà come più opportuno, conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull'azione disciplinare e/o sul pagamento di un indennizzo, così come raccomandato dalla Commissione.

Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di eventuali pendenze, previste dall'articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTABILI E AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ANTICIPI

Articolo 71

Disposizioni relative ai contabili

Il contabile impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Egli risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
- b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 72

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

L'amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Egli risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
- b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

- c) pagamento a soggetti non aventi diritto;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 5 OPERAZIONI DI ENTRATA

SEZIONE 1 DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 73 Risorse proprie

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

SEZIONE 2 PREVISIONE DI CREDITI

Articolo 74 Previsione di credito

1. Allorché l'ordinatore competente è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'Unione, egli procede innanzitutto a effettuare una previsione di credito.

2. L'ordinatore competente adegua la previsione di credito non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore competente adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo, la previsione di crediti è ridotta a zero.

3. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

SEZIONE 3

ACCERTAMENTO DEI CREDITI

Articolo 75

Accertamento dei crediti

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

- a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;
- b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;
- c) verifica dell'esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

4. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti all'Unione sono precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

SEZIONE 4

EMISSIONE DEGLI ORDINI DI RISCOSSIONE

Articolo 76

Emissione degli ordini di riscossione

1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del TFUE.

SEZIONE 5 RECUPERO

Articolo 77

Disposizioni in materia di recupero

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'Unione e a vigilare sulla conservazione dei suoi diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti dell'Unione.

2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dal regolamento delegato di cui all'articolo 199. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dal regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Alle condizioni stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199, l'ordinatore competente può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.

Articolo 78

Prescrizione

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione, i crediti dell'Unione nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Articolo 79

Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Ai crediti dell'Unione non è riservato un trattamento meno favorevole rispetto ai crediti di cui sono titolari organismi pubblici degli Stati membri in cui si è svolto il procedimento di recupero.

Articolo 80
Ammende, penali e interessi comminati dalla Commissione

Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono registrati come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gli importi di cui al primo comma sono registrati come entrate di bilancio al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi legali, nella misura in cui non sono restituiti all'entità che li ha versati in ottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Tuttavia, una quota non superiore al 2% degli importi totali di cui al primo comma può essere trattenuta a titolo di garanzia ai fini di un rendimento minimo dei fondi in caso di annullamento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea della decisione di infliggere l'ammenda. Tale quota è registrata come entrate di bilancio negli esercizi successivi.

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

CAPO 6 **OPERAZIONI DI SPESA**

Articolo 81
Decisione di finanziamento

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. Tranne nel caso degli stanziamenti che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 5, lettera e), possono essere eseguiti senza atto di base, l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

SEZIONE 1 **IMPEGNO DELLE SPESE**

Articolo 82
Tipi di impegni

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dal regolamento delegato di cui all'articolo 199.

2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 162 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

Articolo 83

Disposizioni relative agli impegni

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 178.

2. L'obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro del piano di continuità operativa, conformemente alle procedure adottate dalla Commissione a titolo della sua autonomia amministrativa.

3. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno $n + 1$.

Salvo il disposto dell'articolo 82, paragrafo 3, e dell'articolo 195, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n .

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale. In caso di operazioni di aiuto umanitario, interventi di protezione civile e aiuti per la gestione di situazioni di crisi, nonché nei casi giustificati dall'urgenza, la registrazione degli importi può essere effettuata subito dopo la firma del corrispondente impegno giuridico specifico.

4. Gli impegni di bilancio e giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 87 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, tranne nei casi oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale.

Articolo 84 *Verifiche relative agli impegni*

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

- a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e del regolamento delegato di cui all'articolo 199 del presente regolamento, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;
- d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'opportunità di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenziario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta.

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue:

- a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;
- b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e del regolamento delegato di cui all'articolo 199 del presente regolamento, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;
- c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

SEZIONE 2 **LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

Articolo 85 *Liquidazione delle spese*

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

- a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

- b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;
- c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

SEZIONE 3

ORDINAZIONE DELLE SPESE

Articolo 86
Ordinazione delle spese

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.

SEZIONE 4

PAGAMENTO DELLE SPESE

Articolo 87
Tipi di pagamenti

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

- a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
- b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
 - i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti previa firma dell'accordo di delega, del contratto o della convenzione di sovvenzione ovvero ricevimento della decisione di sovvenzione;
 - ii) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione;
 - iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione sia stata integralmente eseguita.

2. Nei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

3. Le norme contabili di cui all'articolo 143 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.

4. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).

5. Le rate successive a favore dei beneficiari di sovvenzioni versate sotto forma di somma forfettaria sono equiparate a pagamenti intermedi.

Articolo 88

Pagamento limitato ai fondi disponibili

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

SEZIONE 5 TERMINI PER LE OPERAZIONI DI SPESA

Articolo 89

Termini per le spese

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dal regolamento delegato di cui all'articolo 199, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

CAPO 7 SISTEMI INFORMATICI

Articolo 90

Gestione elettronica delle operazioni

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

Articolo 91

Trasmissione dei documenti tra le istituzioni

Previo accordo delle istituzioni interessate, la trasmissione dei documenti tra le istituzioni può essere effettuata per via elettronica.

CAPO 8

IL REVISORE INTERNO

Articolo 92

Designazione del revisore interno

Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 53, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 208.

Articolo 93

Poteri e funzioni del revisore interno

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato in particolare di quanto segue:

- a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
- b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività degli ordinatori e degli altri elementi d'informazione individuati.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di

revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

4. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discharge una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.

Articolo 94
Indipendenza del revisore interno

Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.

Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE E PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE

Articolo 95

Definizione di appalti pubblici

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 111 e 181, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

- a) gli appalti immobiliari;
- b) gli appalti di forniture;
- c) gli appalti di lavori;
- d) gli appalti di servizi.

2. Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

3. Fatti salvi gli articoli da 100 a 103, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni, né agli appalti di servizi conclusi tra la Commissione, da un lato, e la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi altra affiliata della Banca europea per gli investimenti, dall'altro.

Articolo 96

Principi applicabili agli appalti pubblici

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera d).

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

SEZIONE 2 PUBBLICAZIONE

Articolo 97 Pubblicazione degli appalti pubblici

1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 112 o dall'articolo 181 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento, come specificato nel regolamento delegato di cui all'articolo 199 del presente regolamento, e per gli appalti di servizi disciplinati dall'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE.

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 112 o all'articolo 181 e gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE sono oggetto di una adeguata pubblicità, come specificato nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

SEZIONE 3 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Articolo 98 Procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) il concorso di progettazione;
- d) la procedura negoziata;
- e) il dialogo competitivo.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli articoli 200 e 201 e ogniqualvolta vi è la

possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dall'amministrazione aggiudicatrice in questione, come specificato nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 112 o dall'articolo 181, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

3. Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 determina le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 95, paragrafo 1, primo comma.

4. Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 stabilisce quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi disciplinati dall'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali dell'Unione.

Articolo 99

Contenuto dei documenti di gara

I documenti di gara devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.

Articolo 100

Criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:

- a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
- c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;

- d) che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
- e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
- f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 103, paragrafo 1.

Le lettere da a) a d) non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato giudiziario o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.

Le lettere b) ed e) non si applicano qualora i candidati o offerenti possano dimostrare che sono state adottate idonee misure rispetto alle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei loro confronti che sono oggetto della sentenza di cui alle lettere b) o e).

2. In caso di procedura negoziata ove, per motivi di ordine tecnico o artistico, ovvero connessi alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto può essere aggiudicato ad un operatore economico determinato, l'istituzione può decidere di non escludere l'operatore economico in questione per i motivi di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), se ciò è indispensabile per garantire la continuità del servizio dell'istituzione. In tal caso, essa motiva la sua decisione.

3. I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto come indicato nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve:

- a) quando il candidato o l'offerente è un'entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica e certificare che non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1;
- b) se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

4. Nel regolamento delegato di cui all'articolo 199 è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1 comportano l'esclusione di candidati o offerenti dalla partecipazione a una gara d'appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.

Articolo 101
Criteri di esclusione relativi alla procedura di aggiudicazione

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;
- b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;
- c) si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 100, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Articolo 102
Base centrale di dati sull'esclusione

1. La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa dell'Unione riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 100, all'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 200.

2. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 55 e 58, comunicano all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 100, paragrafo 1, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione. L'ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati.

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

3. La Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati ai fini della tutela dei propri fondi e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti conformemente alle rispettive norme in materia di aggiudicazione.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni sui candidati e sugli offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 100, paragrafo 1, lettera c), se la condotta degli operatori in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Nel regolamento delegato di cui all'articolo 199 si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

Articolo 103
Sanzioni amministrative e finanziarie

1. L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

- a) a contraenti, candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 101, lettera b);
- b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

- a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o
- b) in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o all'offerente o al contraente entro i limiti del valore di tale appalto.

3. L'istituzione può pubblicare le decisioni o una sintesi delle decisioni in cui figurano il nominativo dell'operatore economico, una breve descrizione dei fatti, la durata dell'esclusione o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.

Articolo 104
Criteri di aggiudicazione degli appalti

1. Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 100 e 101 e dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 105
Presentazione delle offerte

1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dal regolamento delegato di cui all'articolo 199, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Tranne che per gli appalti di valore modesto di cui all'articolo 98, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.

Articolo 106

Principi della parità di trattamento e trasparenza

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 107

Decisione di attribuzione

1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Articolo 108

Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati od offerenti.

SEZIONE 4 GARANZIE E CONTROLLO

Articolo 109

Garanzie

1. L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

- a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o
- b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 110

Errori, irregolarità e frodi nella procedura

Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice sospende la procedura e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

Se tali errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto

Articolo 111

L'amministrazione aggiudicatrice

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto. Esse delegano, a norma dell'articolo 62, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 112

Soglie applicabili

1. Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

- a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 97;
- b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 98, paragrafo 1;
- c) i termini corrispondenti.

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.

Articolo 113

Norme in materia di partecipazione alle gare

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Articolo 114

Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

TITOLO VI SOVVENZIONI

CAPO 1 Portata e forma delle sovvenzioni

Articolo 115 Portata delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

- a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione;
- b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione (sovvenzioni di funzionamento).

Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

- a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;
- b) gli appalti pubblici di cui all'articolo 95 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;
- c) gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima, nonché gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti;
- d) le quote versate dall'Unione a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro;
- e) le spese effettuate nell'ambito della gestione indiretta ai sensi degli articoli 55, 56 e 57;
- f) i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti ai sensi dell'articolo 59;

- g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio²¹;
- h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.
- i) i premi attribuiti in seguito a concorsi, ai quali si applica il titolo VII della parte prima.

3. Un'istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.

Articolo 116 *Forme di sovvenzione*

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- b) somme forfettarie;
- c) tabella standard di costi unitari;
- d) finanziamenti a tasso fisso;
- (e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

CAPO 2 **Principi**

Articolo 117 *Principi generali applicabili alle sovvenzioni*

1. Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.
2. Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente.
3. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.

Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.

Le sovvenzioni non devono superare i costi ammissibili.

²¹ GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

4. Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a:

- a) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito;
- b) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche.

5. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello dell'Unione realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25% delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 2, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

Ai fini della verifica del rispetto del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello dell'Unione, che eccedono il 15% dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie.

6. Per quanto riguarda le somme forfettarie, la tabella standard di costi unitari e i finanziamenti a tasso fisso, la regola in materia di cofinanziamento e il divieto del fine di lucro di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere ragionevolmente rispettati al momento della loro determinazione o nella fase di valutazione della domanda di sovvenzione.

7. Gli articoli 122, 123 e 124 non si applicano a sovvenzioni accordate alla Banca europea per gli investimenti, al Fondo europeo per gli investimenti o ad altre affiliate di tale Banca.

Articolo 118 Trasparenza

1. Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro pubblicato all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale in conformità dell'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

Articolo 119
Divieto di cumulo

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

Articolo 120
Retroattività della sovvenzione

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza per aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile e operazioni di aiuto umanitario.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Articolo 121
Degressività

Salvo diversa disposizione dell'atto di base o della decisione di finanziamento per sovvenzioni accordate a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, lettera d), a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale dell'Unione, in caso di rinnovo per un periodo superiore ai quattro anni le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo dopo il quarto anno.

CAPO 3

Procedura di concessione

Articolo 122 *Domande di sovvenzione*

1. Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.
2. Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:
 - a) persone giuridiche;
 - b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente.

Ai fini della lettera a), possono essere ammissibili le domande di sovvenzione presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

3. Gli articoli da 100 a 103 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli da 100 a 103. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione, come specificato nel regolamento delegato di cui all'articolo 199, nei seguenti casi:
 - a) sovvenzioni di valore molto modesto;
 - b) recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione;
 - c) impossibilità materiale di fornire tale attestazione.

4. L'ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 103.

Tali sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.

Articolo 123 *Criteri di selezione e di attribuzione*

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
2. I criteri di attribuzione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 124
Procedura di valutazione

1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.
2. L'ordinatore competente stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.
3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati.

CAPO 4
Pagamento e controllo

Articolo 125
Garanzia di prefinanziamento

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

Articolo 126
Pagamento delle sovvenzioni e controlli

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'ordinatore competente delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.
2. Se durante la procedura di concessione o nel corso dell'attuazione della sovvenzione vengono commessi errori sostanziali, irregolarità o frodi e una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni, l'ordinatore competente può adottare una delle misure di cui all'articolo 110.
3. Qualora dalle verifiche e dai controlli emergano errori ricorrenti imputabili a un beneficiario, che incidono anche su progetti non sottoposti a controlli e ai quali tale beneficiario partecipa o ha partecipato, l'ordinatore può estendere le constatazioni ai progetti che non sono stati oggetto di controlli e che possono ancora esserlo in conformità della convenzione di sovvenzione e può richiedere il rimborso dell'importo corrispondente.

Il beneficiario, nel quadro di una procedura in contraddittorio, può contestare la correzione applicata dimostrando l'inesattezza del suo calcolo e presentandone uno nuovo.

CAPO 5

Esecuzione

Articolo 127

Subappalti e redistribuzione della sovvenzione

1. Quando l'esecuzione dell'azione, o il programma di lavoro per le sovvenzioni di funzionamento, richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.
2. Quando l'esecuzione dell'azione o del programma di lavoro richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione dell'Unione può concedere tale sostegno purché:
 - a) prima di concedere la sovvenzione, l'ordinatore competente abbia verificato che il beneficiario offra garanzie adeguate per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti alla Commissione;
 - b) le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, in modo da evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del beneficiario;
 - c) tale sostegno riguardi importi esigui, ai sensi del regolamento delegato di cui all'articolo 199.
3. Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, e sul posto, di tutti i terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

TITOLO VII

PREMI

Articolo 128

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "premi" si intendono i contributi finanziari attribuiti in seguito a concorsi.

Articolo 129

Disposizioni generali

1. I premi devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.
2. I premi sono oggetto del programma di lavoro di cui all'articolo 118, adottato dalla Commissione, e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 118, paragrafo 2.

Le regole del concorso stabiliscono almeno le condizioni e i criteri di attribuzione, l'ammontare del premio e le modalità di pagamento.

I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso, e devono essere pubblicati secondo le stesse modalità degli inviti a presentare proposte.

3. I premi sono attribuiti dall'ordinatore competente o da una giuria. Essi hanno la facoltà di scegliere se attribuirli o no, a seconda del loro apprezzamento della qualità dei partecipanti in riferimento alle regole del concorso.

4. L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal beneficiario.

5. Nel caso di attribuzione di premi di importo superiore a 500 000 euro da parte del beneficiario di una sovvenzione o di un contraente, le condizioni e i criteri di attribuzione devono essere approvati dalla Commissione.

TITOLO VIII

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 130

Definizione e campo di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, per "strumenti finanziari" si intendono le misure di sostegno finanziario dell'Unione a carico del bilancio volte a conseguire un obiettivo strategico specifico mediante prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di rischio, eventualmente associati a sovvenzioni.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli elementi direttamente correlati agli strumenti finanziari, compresa l'assistenza tecnica.
3. La Commissione può attuare gli strumenti finanziari con modalità di gestione diretta o indiretta, affidando i compiti alle entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv).

Articolo 131

Principi applicabili agli strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari sono erogati ai destinatari finali dei fondi dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e parità di trattamento e degli obiettivi stabiliti nell'atto di base applicabile a detti strumenti finanziari.
2. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, lettere d) ed e), le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario non devono superare l'impegno di bilancio a esso corrispondente.
3. Gli intermediari finanziari che partecipano all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario devono rispettare le norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo. Essi non possono essere stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale.
4. Ogni accordo concluso tra un'entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), e un intermediario finanziario di cui al paragrafo 3 prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, e sul posto, di tutti terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

TITOLO IX

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

Rendiconto

Articolo 132

Struttura dei conti dell'Unione

I conti dell'Unione comprendono quanto segue:

- a) gli stati finanziari consolidati, che presentano il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari delle istituzioni finanziate dal bilancio, degli organismi di cui all'articolo 200 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili dell'Unione;
- b) i conti di bilancio aggregati che presentano le informazioni contenute nella contabilità di bilancio delle istituzioni finanziate dal bilancio.

Articolo 133

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

1. Ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 132 prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Essi trasmettono la relazione all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce, almeno, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Articolo 134

Norme relative alla contabilità

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 devono rispettare le norme contabili adottate dal contabile della Commissione e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.

I conti di bilancio di cui all'articolo 132 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Essi forniscono un'immagine fedele dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 135
Principi contabili

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 presentano le informazioni, compresi i metodi contabili, in maniera pertinente, affidabile, confrontabile e comprensibile. Essi sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili dell'Unione.

Articolo 136
Stati finanziari

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

- a) il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati conformemente alle norme contabili applicabili adottate dal contabile della Commissione;
- b) la situazione dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
- c) la situazione di variazione dell'attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle pertinenti norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Articolo 137
Relazioni sull'esecuzione del bilancio

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

- a) le relazioni sull'esecuzione del bilancio che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;
- b) le note delle relazioni sull'esecuzione del bilancio, che ne completano e commentano le informazioni.

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate secondo la stessa struttura del bilancio.

Articolo 138
Conti provvisori

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 comunicano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori.

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Articolo 139

Approvazione dei conti consolidati definitivi

1. La Corte dei conti formula, entro il 1° giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

2. Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 132 formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

3. I contabili di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 132 trasmettono altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente ai conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

4. Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni e dagli organismi di cui all'articolo 132 a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo IX e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.

5. La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.

6. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità

fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del TFUE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

CAPO 2

Informazione sull'esecuzione del bilancio

Articolo 140

Relazione sulle garanzie di bilancio e i rischi

La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 136 e 137, riferisce una volta all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Articolo 141

Relazione sull'esecuzione del bilancio

1. Il contabile della Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 136 e 137, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, il contabile della Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione del bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

3. I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.

CAPO 3

Contabilità

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 142

Il sistema contabile

1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.
2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.
3. Il paragrafo 2 non osta alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

Articolo 143

Disposizioni comuni ai sistemi contabili delle istituzioni

1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132, stabilisce le norme contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni finanziate dal bilancio, da tutti gli uffici di cui al titolo V della parte seconda e da tutti gli organismi di cui all'articolo 132.
2. Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività dell'Unione.

SEZIONE 1

CONTABILITÀ GENERALE

Articolo 144

La contabilità generale

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132.

Articolo 145

Scritture contabili

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.
3. Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 146
Rettifiche contabili

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti conforme alle norme contabili dell'Unione.

SEZIONE 3
CONTABILITÀ DI BILANCIO

Articolo 147
Contabilità di bilancio

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.
2. Ai fini del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

CAPO 4
Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 148
L'inventario

1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 132 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.

Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 132 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di beni sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO X

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

Controllo esterno

Articolo 149

Controllo esterno della Corte dei conti

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 25 e 37.
2. Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.
3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori degli anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 53, 65, 66, 67 e 92 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 150

Norme e procedure di controllo

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, al regolamento delegato di cui all'articolo 199 e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.
2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 152, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di esse.

Articolo 151
Controlli relativi ai titoli e fondi

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 152
Diritto di accesso della Corte dei conti

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

I vari servizi e organismi di controllo interni delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

- a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
- b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 150, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi dell'Unione riscossi a titolo di sovvenzioni.

5. Qualsiasi finanziamento dell'Unione a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 153

Relazione annuale della Corte dei conti

1. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione ed entro il 1° giugno alle altre istituzioni e organismi di cui all'articolo 132 le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

2. Dopo la conclusione della procedura in contraddittorio le istituzioni o gli organismi interessati inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni e organismi inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

3. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

4. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.

5. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discharge ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati le osservazioni della Corte riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente.

Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri informano la Commissione entro 100 giorni delle misure adottate per rispondere alle suddette osservazioni della Corte dei

Conti relative ai rispettivi paesi. La Commissione trasmette tali informazioni alla Corte dei conti, al Consiglio e al Parlamento europeo.

Articolo 154

Relazioni speciali della Corte dei Conti

1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso, devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

L'istituzione o l'organismo interessati dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni.

Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni o degli organismi interessati alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.

2. I pareri di cui all'articolo 287, paragrafo 4, del TFUE che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredate di eventuali commenti delle istituzioni interessate.

Articolo 155

Dichiarazioni sulle constatazioni preliminari

1. La Corte dei conti trasmette alle istituzioni, agli organismi o agli Stati membri interessati le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari risultanti dai suoi controlli. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari che la Corte ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale sono trasmesse entro il 1° giugno dell'esercizio seguente a quello cui si riferiscono. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari devono rimanere riservate.

2. L'istituzione, l'organismo o lo Stato membro interessati dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle dichiarazioni sulle constatazioni preliminari.

CAPO 2

Discarico

Articolo 156

Calendario della procedura di discarico

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 15 maggio dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .
2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvi la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 157

La procedura di discarico

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'Unione descritti nel bilancio finanziario.
2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 del TFUE. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 del TFUE.

Articolo 158

Misure di follow-up

1. A norma dell'articolo 319 del TFUE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Articolo 159
Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 319 del TFUE e agli articoli 156, 157 e 158 del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA

Articolo 160

Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia

1. Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo: "il FEAGA"), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 161

Impegni relativi al FEAGA

1. Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 che saranno coperte con stanziamenti dissociati.
2. Gli stanziamenti riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.
3. Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2% degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio²² che era stato applicato nell'ultimo esercizio.

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'ultimo esercizio, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009.

La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, e ne informa l'autorità di bilancio.

Articolo 162

Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA

1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

²² GUL 270 del 21.10.2003, pag. 1.

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.
3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.

Articolo 163

Scadenario e programmazione degli impegni di bilancio relativi al FEAGA

1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno accantonato globale di cui all'articolo 162.

2. Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

Articolo 164

Contabilità del FEAGA

Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 165

Storni di stanziamenti del FEAGA

1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio come previsto all'articolo 23, paragrafo 1.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

Articolo 166
Entrate con destinazione specifica relative al FEAGA

1. Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4.
2. Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è imputato su un unico articolo.

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 167

Campo di applicazione delle disposizioni particolari riguardanti gli altri fondi dell'Unione

1. Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ relativo al Fondo sociale europeo, al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio²⁵ relativo al Fondo di coesione, al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio²⁶ relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché ai fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 56 del presente regolamento (in prosieguo: "i Fondi"), nonché alle rispettive entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.
2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 168

Rispetto delle dotazioni degli stanziamenti d'impegno

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per gli interventi strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

Articolo 169

Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi relativi agli altri fondi dell'Unione

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato secondo il disposto dell'articolo 167.

²³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

²⁴ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

²⁵ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

²⁶ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo il disposto dell'articolo 167.
3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 167.
4. In deroga all'articolo 10, gli stanziamenti d'impegno disponibili al 31 dicembre derivanti da riversamenti di acconti possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario a condizione che non vi siano più altri stanziamenti d'impegno disponibili.

Articolo 170

Disimpegno di stanziamenti degli altri fondi dell'Unione

Alle condizioni previste all'articolo 167, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 171

Storno di stanziamenti fra gli altri fondi dell'Unione

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo ai sensi della normativa sui Fondi di cui all'articolo 167, o siano spese di assistenza tecnica.

Articolo 172

Gestione, selezione e controllo relativi agli altri fondi dell'Unione

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dall'articolo 167.

TITOLO III RICERCA

Articolo 173 Fondi per la ricerca

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni indicate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

2. Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo, allegato al TFUE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.

3. Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.

4. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

Articolo 174 Impegni relativi al Fondo di ricerca

1. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

3. L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno *n* non può superare in nessun caso il 25% dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno *n-1*.

4. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto.

Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno *n*.

Alla conclusione dell'anno *n*, l'ordinatore competente disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.

Articolo 175

Partecipazione del Centro comune di ricerca ad azioni non relative al Fondo di ricerca

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 173, paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione a procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.

Ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni, il CCR è considerato un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro.

2. Sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, gli stanziamenti relativi a:

- a) procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR;
- b) attività del CCR per conto di terzi;
- c) attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

Gli stanziamenti d'impegno risultanti dalle entrate di cui alle lettere a) e c) sono aperti a partire dalla previsione di credito.

Per le attività di cui alla lettera c), gli stanziamenti non utilizzati entro cinque anni sono annullati.

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

3. Quando partecipa alle procedure di concessione delle sovvenzioni o alle gare in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 100, 101, lettere b) e c), 102, 103 e 122, paragrafi 3 e 4, in materia di esclusione e sanzioni relative all'aggiudicazione di appalti e alla concessione di sovvenzioni.

Il CCR è altresì considerato conforme ai criteri di capacità economica e finanziaria.

Il CCR è esonerato dalla presentazione delle garanzie di cui agli articoli 109 e 125.

4. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della parte prima, non si applicano alle attività del CCR per conto di terzi.

5. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15% degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 176

Azioni esterne

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

- a) nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; o
- b) in partenariato con un paese terzo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i), mediante la firma di una convenzione di finanziamento.

CAPO 2

Esecuzione delle azioni

Articolo 177

Esecuzione delle azioni esterne

Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), o indirettamente dalle entità o persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 55 a 60. Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

Articolo 178

Fondi fiduciari per le azioni esterne

Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche, la Commissione può costituire fondi fiduciari in base ad un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso.

I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. Tali contributi non sono integrati nel bilancio e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato. Le entità e le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), possono essere incaricate di compiti di esecuzione del bilancio conformemente alle norme in materia di gestione indiretta.

Il contabile del fondo fiduciario è il contabile della Commissione. Egli è incaricato di definire le procedure contabili e il piano contabile.

Il revisore interno della Commissione e la Corte dei conti esercitano nei confronti del fondo fiduciario le stesse competenze attribuitegli nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.

Il contabile procede all'apertura e alla chiusura dell'apposito conto bancario.

La Commissione garantisce una rigida separazione delle funzioni fra il contabile e l'ordinatore.

Per ciascun fondo è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce la rappresentazione dei donatori e decide l'utilizzo dei fondi.

I contributi raccolti nei fondi fiduciari sono gestiti secondo i principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza. I fondi vengono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione.

La Commissione è autorizzata a ritirare il 7% massimo degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione. Per la durata del fondo fiduciario, tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica. ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione relativi alle azioni finanziate dal fondo fiduciario. Le entrate provenienti dalla restituzione di questi ordini di riscossione sono depositate nuovamente nell'apposito conto bancario del fondo fiduciario. L'annullamento degli ordini di riscossione e la rinuncia a essi avvengono a norma dell'articolo 77 del regolamento finanziario.

I fondi fiduciari sono istituiti per una durata limitata stabilita dal loro accordo costitutivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione su richiesta del comitato.

Al termine della durata la Commissione decide la liquidazione del fondo fiduciario.

Le modalità di gestione, rendicontazione e governance di questi fondi fiduciari sono precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Articolo 179

Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta

L'esecuzione delle azioni attuate indirettamente è soggetta al controllo della Commissione e delle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 53, secondo comma. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 180

Accordi relativi all'attuazione di azioni esterne

1. L'esecuzione delle azioni implica uno o più strumenti fra i seguenti:

- a) un accordo tra la Commissione e un'entità di cui all'articolo 177;
- b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione.

Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce gli accordi, i contratti o le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Gli accordi con le entità di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conclusi al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno $n + 1$, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

Gli accordi stabiliscono il periodo entro il quale le entità di cui al paragrafo 1, lettera a), concludono i singoli contratti e le sovvenzioni per l'attuazione dell'azione. Salvo le azioni finanziate da una pluralità di donatori, detto periodo non può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo, eccetto:

- a) i singoli contratti relativi alla revisione contabile e alla valutazione;
- b) i casi seguenti, in circostanze eccezionali:
 - i) clausole aggiuntive a contratti già conclusi;
 - ii) singoli contratti da concludere dopo la risoluzione anticipata di un contratto esistente;
 - iii) variazione dell'entità incaricata dello svolgimento dei compiti.

3. Nei seguenti casi il paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati:

- a) le componenti Sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale, Cooperazione transfrontaliera, Sviluppo regionale, Sviluppo delle risorse umane e Sviluppo rurale dell'assistenza preadesione;
- b) la componente Cooperazione transfrontaliera della politica europea di vicinato e partenariato.

In tali casi, gli stanziamenti vengono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità delle normative settoriali.

CAPO 3

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 181

Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna

1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nel

regolamento delegato di cui all'articolo 199. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

- a) la Commissione in nome e per conto di uno o più paesi terzi;
- b) le entità di cui all'articolo 177 e incaricate dei corrispondenti compiti di esecuzione del bilancio.

2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste negli accordi di cui all'articolo 180.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario, come indicato all'articolo 118.

Articolo 182

Norme in materia di partecipazione alle gare

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche o giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata.

2. Nei casi di cui all'articolo 51, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, in circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ordinatore.

3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni e servizi cui partecipa l'Unione, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

CAPO 4

Sovvenzioni

Articolo 183

Finanziamento integrale di un'azione esterna

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò si riveli indispensabile per la sua realizzazione.

Articolo 184

Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne

Le procedure di concessione delle sovvenzioni che le entità di cui all'articolo 177 devono applicare, in regime di gestione indiretta, sono previste nelle convenzioni concluse tra la Commissione e tali entità.

Articolo 185
Reddito ottenuto da un'azione

L'ordinatore competente può detrarre il reddito ottenuto da un'azione dal profitto di cui all'articolo 117, paragrafo 4, se la convenzione di sovvenzione prevedeva la produzione di reddito e se questo è reinvestito per garantire la sostenibilità dell'azione.

CAPO 5
Verifica dei conti

Articolo 186
Controllo dell'UE sulle sovvenzioni per l'azione esterna

Ogni accordo tra la Commissione e un'entità di cui all'articolo 177, o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

Articolo 187 *Gli uffici europei*

1. Sono considerati «uffici europei» ai fini del presente titolo le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ad eccezione degli articoli 190, 191 e 192.
3. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 188 *Stanziamenti relativi agli uffici*

1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.
3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.
4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell'Unione di cui all'articolo 132.

Articolo 189 *Ordinatore degli uffici interistituzionali*

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 62.

Articolo 190 *La contabilità degli uffici interistituzionali*

1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il direttore

dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

Articolo 191

Delega agli uffici interistituzionali

1. Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.

2. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 8 della parte prima.

Articolo 192

Servizi a terzi

Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 193 *Disposizioni generali*

Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 194 *Impegni*

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 ottobre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.

Articolo 195 *Disposizioni specifiche riguardanti gli stanziamenti amministrativi*

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

2. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

3. Le istituzioni informano, quanto prima, l'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 335 del TFUE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione.

Tale parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.

Le istituzioni devono richiedere l'approvazione dell'autorità di bilancio per l'acquisto di beni immobiliari o per altri progetti immobiliari, finanziati mediante prestiti.

TITOLO VII ESPERTI

Articolo 196 Esperti

Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 include procedure specifiche per la selezione di persone fisiche in qualità di esperti, incaricati di assistere le istituzioni nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte, e di fornire pareri e consulenza in casi specifici. Queste persone sono retribuite sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelte in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri di selezione che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interesse.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 197

Disposizioni transitorie

1. Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 167, paragrafo 1, per i quali gli atti di base sono stati abrogati prima dell'applicazione del presente regolamento, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 170, possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da tali Fondi.

2. Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui ai regolamenti (CE) n. 1290/2005, n. 1080/2006, n. 1081/2006, n. 1084/2006 e n. 1198/2006 per il periodo di programmazione 2000-2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti dell'Unione ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni dell'Unione ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti interessati siano destinati allo stesso obiettivo, oppure riguardino iniziative comunitarie o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.

Articolo 198

Richieste di informazioni dell'autorità di bilancio

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 199

Adozione delle modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento

La Commissione adotta un regolamento delegato concernente le modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento in conformità degli articoli 202, 203 e 204. Il regolamento delegato comprende le modalità d'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Articolo 200

Regolamento finanziario quadro delle agenzie e organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio in virtù di un atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204 del presente regolamento.

Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme previsti dal presente regolamento.

I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Questa eccezione non può riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori e le disposizioni specifiche previste negli atti di base che istituiscono tali organismi.

2. Il discharge per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e spese di tale organismo prima che i suoi conti vengano consolidati con quelli della Commissione. Questo esame si basa su una relazione di revisione contabile redatta da un revisore esterno indipendente designato dall'organismo e il cui compito è verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 134 del presente regolamento.

Articolo 201

Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto v), adottano il proprio regolamento finanziario.

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, ed essere fondati sull'articolo 57 e un modello di regolamento finanziario adottato dalla Commissione con atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204.

Articolo 202

Esercizio della delega

1. I poteri per l'adozione dell'atto delegato di cui agli articoli 199, 200 e 201 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Non appena adotta questo atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri per l'adozione dell'atto delegato sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 203 e 204.

Articolo 203

Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 199 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede ad informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 204

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 205

Revisione

Il presente regolamento è riveduto ogniqualvolta ciò risulti necessario, in base alla procedura di cui all'articolo 322 del TFUE e all'articolo 183 del trattato Euratom.

Articolo 206

Abrogazione

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è abrogato.

Tuttavia, l'articolo 53 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002²⁷ continua ad applicarsi a tutti gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2013 relativi ai fondi di cui all'articolo 167.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

²⁷ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 207
Riesame concernente il SEAE

L'articolo 65, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 92, terzo comma, saranno rivisti nel 2013 tenendo debitamente conto della specificità del SEAE e, in particolare, di quella delle delegazioni dell'Unione e se del caso di una capacità di gestione finanziaria adeguata del SEAE.

Articolo 208
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'articolo 56 si applica solo agli impegni assunti a decorrere dal 1° gennaio 2014 relativi ai fondi di cui all'articolo 167.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO – Tavola di concordanza

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio	Proposta legislativa	Titoli
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA	DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I	TITOLO I	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1	Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Articolo 2	Campo d'applicazione
TITOLO II	TITOLO II	PRINCIPI DI BILANCIO
Articolo 3	Articolo 3	Principi di bilancio
CAPO 1	CAPO 1	Principi dell'unità e della verità del bilancio
Articolo 4	Articolo 4	Definizione del bilancio
Articolo 5	Articolo 5	Norme che disciplinano i principi dell'unità e della verità del bilancio
Articolo 5 bis	-	-

CAPO 2	CAPO 2	Principio dell'annualità
Articolo 6	Articolo 6	Definizione
Articolo 7	Articolo 7	Tipologia degli stanziamenti
Articolo 8	Articolo 8	Norme contabili in materia di entrate e stanziamenti
Articolo 9	Articolo 9	Annullamento e riporto di stanziamenti
Articolo 10	Articolo 10	Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica
Articolo 11	Articolo 11	Disimpegno di stanziamenti
Articolo 12	Articolo 12	Impegno di stanziamenti
Articolo 13	Articolo 13	Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio
CAPO 3	CAPO 3	Principio del pareggio
Articolo 14	Articolo 14	Definizione e campo di applicazione
Articolo 15	Articolo 15	Saldo dell'esercizio
CAPO 4	CAPO 4	Principio dell'unità di conto
Articolo 16	Articolo 16	Utilizzo dell'euro
CAPO 5	CAPO 5	Principio dell'universalità
Articolo 17	Articolo 17	Definizione e campo di applicazione

Articolo 18	Articolo 18	Entrate con destinazione specifica
Articolo 19	Articolo 19	Atti di liberalità
Articolo 20	Articolo 20	Norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio
CAPO 6	CAPO 6	Principio della specializzazione
Articolo 21	Articolo 21	Disposizioni generali
Articolo 22	Articolo 22	Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione
Articolo 23	Articolo 23	Storni interni della Commissione
Articolo 24	Articolo 24	Storni della Commissione sottoposti all'autorità di bilancio
Articolo 25	-	-
Articolo 26	Articolo 25	Storni oggetto di disposizioni speciali
CAPO 7	CAPO 7	Principio della sana gestione finanziaria
Articolo 27	Articolo 26	Principi di economia, efficienza ed efficacia
Articolo 28	Articolo 27	Scheda finanziaria obbligatoria
-	Articolo 28	Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
-	Articolo 29	Rischio di errore tollerabile
CAPO 8	CAPO 8	Principio della trasparenza

Articolo 29	Articolo 30	Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni
Articolo 30	Articolo 31	Pubblicazione dei destinatari di fondi dell'Unione e di altre informazioni
TITOLO III	TITOLO III	FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
CAPO 1	CAPO 1	Formazione del bilancio
Articolo 31	Articolo 32	Stati di previsione delle spese e delle entrate
Articolo 32	Articolo 33	Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 204
Articolo 33	Articolo 34	Progetto di bilancio
Articolo 34	Articolo 35	Lettera rettificativa che modifica il progetto di bilancio
-	Articolo 36	Approvazione del risultato del comitato di conciliazione
Articolo 35	-	-
Articolo 36	Articolo 37	Adozione del bilancio
Articolo 37	Articolo 38	Progetti di bilancio rettificativo
Articolo 38	-	-
Articolo 39	Articolo 39	Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio
CAPO 2	CAPO 2	Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 40	Articolo 40	Struttura del bilancio
Articolo 41	Articolo 41	Classificazione del bilancio
Articolo 42	Articolo 42	Divieto di entrate negative
Articolo 43	Articolo 43	Stanziamenti accantonati
Articolo 44	Articolo 44	Riserva negativa
Articolo 45	Articolo 45	Riserva per gli aiuti d'urgenza
Articolo 46	Articolo 46	Presentazione del bilancio
Articolo 47	Articolo 47	Norme in materia di tabella dell'organico
-	CAPO 3	Disciplina di bilancio
-	Articolo 48	Conformità del bilancio rispetto al quadro finanziario pluriennale
-	Articolo 49	Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio e al quadro finanziario pluriennale
TITOLO IV	TITOLO IV	ESECUZIONE DEL BILANCIO
CAPO 1	CAPO 1	Disposizioni generali
Articolo 48	Articolo 50	Esecuzione del bilancio secondo il principio della sana gestione finanziaria
Articolo 49	Articolo 51	Atto di base e deroghe

Articolo 50	Articolo 52	Esecuzione del bilancio da parte delle altre istituzioni
Articolo 51	Articolo 53	Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio
Articolo 52	Articolo 54	Conflitto d'interessi
CAPO 2	CAPO 2	Metodi d'esecuzione
Articolo 53	Articolo 55	Metodi d'esecuzione del bilancio
Articolo 53 bis	-	-
Articolo 53 ter	Articolo 56	Gestione concorrente con gli Stati membri
Articolo 53 quater	Articolo 57	Gestione indiretta con entità e persone diverse dagli Stati membri
Articolo 53 quinquies	-	-
Articolo 54	Articolo 58	Controlli ex ante e convenzioni nell'ambito della gestione indiretta
Articolo 55	Articolo 59	Agenzie esecutive
Articolo 56	-	-
Articolo 57	Articolo 60	Limiti della delega dei poteri
CAPO 3	CAPO 3	Agenti finanziari
Sezione 1	Sezione 1	Principio della separazione delle funzioni
Articolo 58	Articolo 61	Separazione delle funzioni

Sezione 2	Sezione 2	L'ordinatore
Articolo 59	Articolo 62	L'ordinatore
Articolo 60	Articolo 63	Poteri e funzioni dell'ordinatore
Articolo 60 bis	Articolo 64	Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione
Sezione 3	Sezione 3	Il contabile
Articolo 61	Articolo 65	Poteri e funzioni del contabile
Articolo 62	Articolo 66	Funzioni che il contabile può delegare
Sezione 4	Sezione 4	L'amministratore degli anticipi
Articolo 63	Articolo 67	Casse di anticipi
CAPO 4	CAPO 4	Responsabilità degli agenti finanziari
Sezione 1	Sezione 1	Disposizioni generali
Articolo 64	Articolo 68	Sospensione e revoca delle delegazioni conferite agli ordinatori
Articolo 65	Articolo 69	Responsabilità dell'ordinatore in caso di attività illecita, frode o corruzione
Sezione 2	Sezione 2	Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati
Articolo 66	Articolo 70	Disposizioni relative agli ordinatori

Sezione 3	Sezione 3	Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi
Articolo 67	Articolo 71	Disposizioni relative ai contabili
Articolo 68	Articolo 72	Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
CAPO 5	CAPO 5	Operazioni di entrata
Sezione 1	Sezione 1	Disponibilità delle risorse proprie
Articolo 69	Articolo 73	Risorse proprie
Sezione 2	Sezione 2	Previsione di crediti
Articolo 70	Articolo 74	Previsione di credito
Sezione 3	Sezione 3	Accertamento dei crediti
Articolo 71	Articolo 75	Accertamento dei crediti
Sezione 4	Sezione 4	Emissione degli ordini di riscossione
Articolo 72	Articolo 76	Emissione degli ordini di riscossione
Sezione 5	Sezione 5	Recupero
Articolo 73	Articolo 77	Disposizioni in materia di recupero
Articolo 73 bis	Articolo 78	Prescrizione
-	Articolo 79	Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Articolo 74	Articolo 80	Ammende, penali e interessi comminati dalla Commissione
CAPO 6	CAPO 6	Operazioni di spesa
Articolo 75	Articolo 81	La decisione di finanziamento
Sezione 1	Sezione 1	Impegno delle spese
Articolo 76	Articolo 82	Tipi di impegni
Articolo 77	Articolo 83	Disposizioni relative agli impegni
Articolo 78	Articolo 84	Verifiche relative agli impegni
Sezione 2	Sezione 3	Liquidazione delle spese
Articolo 79	Articolo 85	Liquidazione delle spese
Sezione 3	Sezione 3	Ordinazione delle spese
Articolo 80	Articolo 86	Ordinazione delle spese
Sezione 4	Sezione 4	Pagamento delle spese
Articolo 81	Articolo 87	Tipi di pagamenti
Articolo 82	Articolo 88	Pagamento limitato ai fondi disponibili
Sezione 5	Sezione 5	Termini per le operazioni di spesa
Articolo 83	Articolo 89	Termini per le spese

CAPO 7	CAPO 7	Sistemi informatici
Articolo 84	Articolo 90	Gestione elettronica delle operazioni
-	Articolo 91	Trasmissione dei documenti tra le istituzioni
CAPO 8	CAPO 8	Il revisore interno
Articolo 85	Articolo 92	Designazione del revisore interno
Articolo 86	Articolo 93	Poteri e funzioni del revisore interno
Articolo 87	Articolo 94	Indipendenza del revisore interno
TITOLO V	TITOLO V	AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO 1	CAPO 1	Disposizioni generali
Sezione 1	Sezione 1	Campo d'applicazione e principi di attribuzione
Articolo 88	Articolo 95	Definizione di appalti pubblici
Articolo 89	Articolo 96	Principi applicabili agli appalti pubblici
Sezione 2	Sezione 2	Pubblicazione
Articolo 90	Articolo 97	Pubblicazione degli appalti pubblici
Sezione 3	Sezione 3	Procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 91	Articolo 98	Procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 92	Articolo 99	Contenuto dei documenti di gara
Articolo 93	Articolo 100	Criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare
Articolo 94	Articolo 101	Criteri di esclusione relativi alla procedura di aggiudicazione
Articolo 95	Articolo 102	Base centrale di dati sull'esclusione
Articolo 96	Articolo 103	Sanzioni amministrative e finanziarie
Articolo 97	Articolo 104	Criteri di aggiudicazione degli appalti
Articolo 98	Articolo 105	Presentazione delle offerte
Articolo 99	Articolo 106	Principi della parità di trattamento e trasparenza
Articolo 100	Articolo 107	Decisione di attribuzione
Articolo 101	Articolo 108	Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto
Sezione 4	Sezione 4	Garanzie e controllo
Articolo 102	Articolo 109	Garanzie
Articolo 103	Articolo 110	Errori, irregolarità e frodi nella procedura
CAPO 2	CAPO 2	Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto
Articolo 104	Articolo 111	L'amministrazione aggiudicatrice

Articolo 105	Articolo 112	Soglie applicabili
Articolo 106	Articolo 113	Norme in materia di partecipazione alle gare
Articolo 107	Articolo 114	Norme dell'OMC in materia di appalti
TITOLO VI	TITOLO VI	SOVVENZIONI
CAPO 1	CAPO 1	Portata e forma delle sovvenzioni
Articolo 108	Articolo 115	Portata delle sovvenzioni
Articolo 108 bis	Articolo 116	Forme di sovvenzione
CAPO 2	CAPO 2	Principi
Articolo 109	Articolo 117	Principi generali applicabili alle sovvenzioni
Articolo 110	Articolo 118	Trasparenza
Articolo 111	Articolo 119	Divieto di cumulo
Articolo 112	Articolo 120	Retroattività della sovvenzione
Articolo 113	Articolo 121	Degressività
CAPO 3	CAPO 3	Procedura di concessione
Articolo 114	Articolo 122	Domande di sovvenzione
Articolo 115	Articolo 123	Criteri di selezione e di attribuzione
Articolo 116	Articolo 124	Procedura di valutazione

Articolo 117	-	-
CAPO 4	CAPO 4	Pagamento e controllo
Articolo 118	Articolo 125	Garanzia di prefinanziamento
Articolo 119	Articolo 126	Pagamento delle sovvenzioni e controlli
CAPO 5	CAPO 5	Esecuzione
Articolo 120	Articolo 127	Subappalti e redistribuzione della sovvenzione
-	TITOLO VII	PREMI
-	Articolo 128	Definizione
-	Articolo 129	Disposizioni generali
-	TITOLO VIII	STRUMENTI FINANZIARI
-	Articolo 130	Definizione e campo di applicazione
-	Articolo 131	Principi applicabili agli strumenti finanziari
TITOLO VII	TITOLO IX	RENDICONTO E CONTABILITÀ
CAPO 1	CAPO 1	Rendiconto
Articolo 121	Articolo 132	Struttura dei conti dell'Unione
Articolo 122	Articolo 133	Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
Articolo 123	Articolo 134	Norme relative alla contabilità

Articolo 124	Articolo 135	Principi contabili
Articolo 125	-	-
Articolo 126	Articolo 136	Stati finanziari
Articolo 127	Articolo 137	Relazioni sull'esecuzione del bilancio
Articolo 128	Articolo 138	Conti provvisori
Articolo 129	Articolo 139	Approvazione dei conti consolidati definitivi
CAPO 2	CAPO 2	Informazione sull'esecuzione del bilancio
Articolo 130	Articolo 140	Relazione sulle garanzie di bilancio e i rischi
Articolo 131	Articolo 141	Relazione sull'esecuzione del bilancio
CAPO 3	CAPO 3	Contabilità
Sezione 1	Sezione 1	Disposizioni comuni
Articolo 132	Articolo 142	Il sistema contabile
Articolo 133	Articolo 143	Disposizioni comuni ai sistemi contabili delle istituzioni
Sezione 2	Sezione 2	Contabilità generale
Articolo 134	Articolo 144	La contabilità generale
Articolo 135	Articolo 145	Scritture contabili

Articolo 136	Articolo 146	Rettifiche contabili
Sezione 3	Sezione 3	Contabilità di bilancio
Articolo 137	Articolo 147	Contabilità di bilancio
CAPO 4	CAPO 4	Inventario delle immobilizzazioni
Articolo 138	Articolo 148	L'inventario
TITOLO VIII	TITOLO X	CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO
CAPO 1	CAPO 1	Controllo esterno
Articolo 139	Articolo 149	Controllo esterno della Corte dei conti
Articolo 140	Articolo 150	Norme e procedure di controllo
Articolo 141	Articolo 151	Controlli relativi ai titoli e fondi
Articolo 142	Articolo 152	Diritto di accesso della Corte dei conti
Articolo 143	Articolo 153	Relazione annuale della Corte dei conti
Articolo 144	Articolo 154	Relazioni speciali della Corte dei Conti
-	Articolo 155	Dichiarazioni sulle constatazioni preliminari
CAPO 2	CAPO 2	Discarico
Articolo 145	Articolo 156	Calendario della procedura di discarico
Articolo 146	Articolo 157	La procedura di discarico

Articolo 147	Articolo 158	Misure di follow-up
Articolo 147 bis	Articolo 159	Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE
PARTE SECONDA	PARTE SECONDA	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
TITOLO I	TITOLO I	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA
Articolo 148	Articolo 160	Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia
Articolo 149	Articolo 161	Impegni relativi al FEAGA
Articolo 150	Articolo 162	Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA
Articolo 151	Articolo 163	Scadenario e programmazione degli impegni di bilancio relativi al FEAGA
Articolo 152	Articolo 164	Contabilità del FEAGA
Articolo 153	Articolo 165	Storni di stanziamenti del FEAGA
Articolo 154	Articolo 166	Entrate con destinazione specifica relative al FEAGA
TITOLO II	TITOLO II	FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE

		GESTIONE CONCORRENTE
Articolo 155	Articolo 167	Campo di applicazione delle disposizioni particolari riguardanti gli altri fondi dell'Unione
-	Articolo 168	Rispetto delle dotazioni degli stanziamenti d'impegno
Articolo 156	Articolo 169	Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi relativi agli altri fondi dell'Unione
Articolo 157	Articolo 170	Disimpegno di stanziamenti degli altri fondi dell'Unione
Articolo 158	Articolo 171	Storno di stanziamenti fra gli altri fondi dell'Unione
Articolo 159	Articolo 172	Gestione, selezione e controllo relativi agli altri fondi dell'Unione
TITOLO III	TITOLO III	RICERCA
Articolo 160	Articolo 173	Fondi per la ricerca
Articolo 160 bis	Articolo 174	Impegni relativi al Fondo di ricerca
Articolo 161	Articolo 175	Partecipazione del CCR ad azioni non relative al Fondo di ricerca
TITOLO IV	TITOLO IV	AZIONI ESTERNE
CAPO 1	CAPO 1	Disposizioni generali
Articolo 162	Articolo 176	Azioni esterne

CAPO 2	CAPO 2	Esecuzione delle azioni
Articolo 163	Articolo 177	Esecuzione delle azioni esterne
Articolo 164 (abrogato)	Articolo 178	Fondi fiduciari per le azioni esterne
Articolo 165	Articolo 179	Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta
Articolo 166	Articolo 180	Accordi relativi all'attuazione di azioni esterne
CAPO 3	CAPO 3	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 167	Articolo 181	Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna
Articolo 168	Articolo 182	Norme in materia di partecipazione alle gare
CAPO 4	CAPO 4	Sovvenzioni
Articolo 169	Articolo 183	Finanziamento integrale di un'azione esterna
Articolo 169 bis	Articolo 184	Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne
-	Articolo 185	Reddito ottenuto da un'azione
CAPO 5	CAPO 5	Verifica dei conti
Articolo 170	Articolo 186	Controllo dell'UE sulle sovvenzioni per l'azione esterna
TITOLO V	TITOLO V	UFFICI EUROPEI

Articolo 171	Articolo 187	Gli uffici europei
Articolo 172	Articolo 188	Stanziamenti relativi agli uffici
Articolo 173	Articolo 189	Ordinatore degli uffici interistituzionali
Articolo 174	Articolo 190	La contabilità degli uffici interistituzionali
Articolo 174 bis	Articolo 191	Delega agli uffici interistituzionali
Articolo 175	Articolo 192	Servizi a terzi
Articolo 176 (abrogato)	-	-
TITOLO VI	TITOLO VI	STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 177	Articolo 193	Disposizioni generali
Articolo 178	Articolo 194	Impegni
Articolo 179	Articolo 195	Disposizioni specifiche riguardanti gli stanziamenti amministrativi
TITOLO VII	TITOLO VII	ESPERTI
Articolo 179 bis	Articolo 196	Esperti
PARTE TERZA	PARTE TERZA	DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I	-	-
Articolo 180 (abrogato)	-	-

Articolo 181	Articolo 197	Disposizioni transitorie
TITOLO II	-	-
Articolo 182	Articolo 198	Richieste di informazioni dell'autorità di bilancio
Articolo 183	Articolo 199	Adozione delle modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento
Articolo 185	Articolo 200	Regolamento finanziario quadro delle agenzie e organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom
-	Articolo 201	Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato
-	Articolo 202	Esercizio della delega
-	Articolo 203	Revoca della delega
-	Articolo 204	Obiezioni agli atti delegati
Articolo 184	Articolo 205	Revisione
Articolo 186	Articolo 206	Abrogazione
Articolo 186 bis	Articolo 207	Riesame concernente il SEAE
Articolo 187	Articolo 208	Entrata in vigore